

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 31 marzo al 6 aprile 2016)

INDICE

ASTORRE: sulla chiusura della sede della Direzione generale del personale militare di Tivoli Terme (Roma) (4-04229) (risp. PINOTTI, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 4493	<i>nistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>) (Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 102 del 22 ottobre 2015)	4513
BERTOROTTA ed altri: sull'installazione del "memoriale" italiano del museo di Auschwitz in un centro commerciale a Firenze (4-05184) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)	4495	GIROTTO ed altri: sul sistema di classificazione dei rifiuti radioattivi adottato dall'Ispira (4-03545) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	4518
BUEMI ed altri: su una discarica nel comune di Galatone (Lecce) (4-03200) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	4504	LAI: sulla realizzazione di un nuovo campus universitario nella città di Sassari (4-04639) (risp. PINOTTI, <i>ministro della difesa</i>)	4526
DE PETRIS: sulla tutela dell'invaso del lago Ampollino nel parco nazionale della Sila (4-02888) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	4508	LAI ed altri: sui lavori di realizzazione della banchina di ponente del porto di Porto Torres (Sassari) (4-03963) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	4523
DE POLI: sull'attendibilità delle previsioni meteorologiche anche ai fini della promozione del turismo (4-04237) (risp. PINOTTI, <i>ministro della difesa</i>)	4511	PEPE: sulla tutela della statua bronzea simbolo del reggimento dell'Esercito "Lupi di Toscana" (4-05419) (risp. PINOTTI, <i>ministro della difesa</i>)	4528
DONNO ed altri: sulla conformità a norma dell'impianto di depurazione di Carovigno (Brindisi) (4-03018) (risp. GALLETTI, <i>mi-</i>		PETRAGLIA ed altri: sulle conseguenze dell'accordo di Caen sottoscritto il 21 marzo 2015 (4-05426) (risp. AMENDOLA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	4531

ZIZZA: sulla bonifica di una discarica in provincia di Brindisi (4-01734) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

4534

sulla realizzazione di barriere drenanti dei reflui in provincia di Brindisi (4-05257) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

4539

ASTORRE. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

è in corso una fase di accentramento delle varie divisioni del V reparto della Direzione generale per il personale militare (Persomil) nell'unica sede di Palazzo Messe, in zona Cecchignola a Roma;

ad oggi le uniche sedi non interessate dall'operazione sono quelle di Orvieto (Perugia) e di Tivoli Terme (Roma);

rilevato che:

l'amministrazione del Ministero della difesa ha deciso di mantenere aperta la sede di Orvieto, ma di chiudere quella di Tivoli Terme per le precarie condizioni di sicurezza riscontrate;

la Direzione generale dell'Aeronautica, a sua volta, ha stabilito la non economicità nell'intraprendere azioni risanatrici della struttura militare di Tivoli Terme e ne ha quindi predisposto la chiusura e il trasferimento a Roma-Cecchignola;

la chiusura della sede di Tivoli Terme, dove è di stanza la 12^a Divisione, è attualmente prevista entro la data del 31 dicembre 2015;

considerato che:

stando a quanto risulta all'interrogante, attualmente la sede di Tivoli Terme sarebbe interessata da lavori di varia natura, come la manutenzione dell'archivio, il rifacimento della rete idrica, l'installazione di un ponte radio ed altri lavori;

il motivo di tali interventi di ristrutturazione appare a giudizio dell'interrogante del tutto incomprensibile, vista la decisione ormai adottata di procedere alla chiusura della struttura militare entro la fine del prossimo dicembre,

si chiede di sapere:

se presso la struttura militare di Tivoli Terme siano in corso lavori di manutenzione e, in caso affermativo, quali siano le ragioni di tali interventi, vista la decisione adottata in ordine a tale sede;

quali misure di natura preventiva e repressiva si intendano adottare per evitare che gli stabili di tale sede diventino oggetto di occupazioni abusive;

se ed eventualmente a cosa si intenda destinare tale struttura dopo la prevista chiusura.

(4-04229)

(7 luglio 2015)

RISPOSTA. - Il compendio immobiliare di Tivoli Terme, incluso nell'aeroporto di Guidonia (che attualmente ospita la 12a divisione della Direzione generale per il personale militare) appartiene al demanio della difesa, ramo Aeronautica.

Gli interventi infrastrutturali effettuati presso tale struttura hanno riguardato: a) lavori eseguiti a cura della Direzione generale per il personale militare, per la messa in sicurezza di alcuni locali del comprensorio (periodo 2013-2015), mediante l'impiego di fondi disponibili annualmente per il cosiddetto minuto mantenimento; b) la realizzazione di un ponte radio (terminato a marzo 2015) avente la duplice valenza di assicurare lo scambio di dati informatici con il 60° stormo di stanza a Guidonia e garantire la videosorveglianza del sedime, per scongiurare eventuali occupazioni abusive. In merito, infine, alla destinazione futura dell'immobile si osserva che la stessa potrà essere definita una volta ultimato il trasferimento delle funzioni della Direzione generale.

A tal riguardo si osserva che, ove il Dicastero non avesse più interesse a riutilizzare il sedime, saranno conseguentemente avviate le attività tecnico-amministrative per l'alienazione-valorizzazione dell'immobile di concerto con l'Agenzia del demanio, per l'inserimento dello stesso in decreti di vendita o fondi comuni di investimento immobiliare, per la gestione economica ovvero per la relativa restituzione all'amministrazione finanziaria, secondo le procedure previste dal quadro normativo vigente in materia.

Il Ministro della difesa

PINOTTI

(30 marzo 2016)

BERTOROTTA, SERRA, CAPPELLETTI, MORONESE, MANGILI, PAGLINI, DONNO, MORRA, PUGLIA. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

si legge su "il Fatto Quotidiano" del 26 gennaio 2016 che: «Da Auschwitz a un'area di un centro commerciale. Il Memoriale Italiano che porta la firma, tra gli altri, di Primo Levi, è stato smantellato dal Blocco 21 e finirà in uno spazio espositivo accanto a un Ipercoop alla periferia di Firenze. Costruito apposta per il museo del campo di sterminio nazista dall'Associazione nazionale ex deportati, ricorda le vittime italiane dei lager e dal 1980 era collocato nel blocco realizzato in un ex dormitorio in mattoni rossi del complesso Auschwitz I. Ma dal 2011 la direzione lo aveva chiuso. Adesso giace impacchettato in attesa di partire nei prossimi giorni per l'Italia. Il museo di Auschwitz-Birkenau non lo vuole più. Il motivo? Non è in linea col resto delle installazioni, più didattiche e documentali e meno artistiche. (...) Già dagli anni Novanta il museo aveva dettato nuove linee guida per le installazioni. Accuse di censura, rivolte al museo e ai governi polacco e italiano, nel corso degli anni sono giunte da numerosi architetti ed esponenti del mondo ebraico, tra cui Joseph Levi, rabbino capo di Firenze, firmatari di un appello che chiede (a questo punto chiedeva) che l'opera rimanesse nel suo contesto. (...) Nel novembre 2015 l'associazione dei deportati riceve l'ultimatum dal direttore del Museo di Auschwitz: o il Memoriale viene spostato dall'Aned, che ne è proprietaria, o ci pensa il Museo a toglierlo da lì. "Messi alle strette, abbiamo accelerato la ricerca di una soluzione in Italia e alla fine l'unica praticabile e accettabile nei tempi che avevamo, era questa di Firenze" spiega (...) Dario Venegoni, presidente Aned e figlio di due deportati nel lager di Bolzano. La Regione Toscana, in accordo con il Governo, si farà carico del trasporto e della nuova collocazione. "Visto come stavano le cose - continua Venegoni - meglio che a smantellarlo siano state le due autorità mondiali in questo campo, l'Opificio delle Pietre Dure e l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, piuttosto che il Museo di Auschwitz. I tecnici dell'Opificio hanno già effettuato la pulitura e dei piccoli interventi. A giorni arriverà a Firenze"»;

la notizia risulta confermata anche da un articolo apparso sul sito "met.provincia.fi" del 25 gennaio, secondo il quale durante un convegno della fondazione Devoto, tenutosi a Firenze, il 23 gennaio, è stata dichiarata l'intenzione della medesima fondazione di «Aprirsi alle scuole per portare avanti un progetto di memoria viva e chiedere alle istituzioni di far parte del Polo della Memoria, il progetto del Comune di Firenze che ospiterà il memoriale italiano di Auschwitz nella sede dell'Ex 3 a Gavinana»;

al riguardo, secondo un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale "deportati" risulta: «Questo memoriale con il quale l'Aned in-

tendeva far sentire ad Auschwitz la voce degli italiani deportati e portare testimonianza della deportazione dall'Italia, ricordandola nel quadro del nazi-fascismo e nello specifico e complesso intrecciarsi delle diverse storie di deportazione - si legge nel protocollo che ha formalizzato l'intesa tra Aned, Brera, Isrec e sindacati e ha dato l'avvio a Cantiere Blocco 21 - fu realizzato grazie a una progettazione collettiva e corale, che coinvolse tanto l'associazione che alcuni importanti nomi della cultura italiana del Novecento. Il progetto architettonico fu ideato dallo studio di architettura milanese BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti, Rogers), la stesura del testo concepito per dare voce al memoriale fu opera di Primo Levi, il progetto artistico fu realizzato dal maestro Mario Samonà, la regia fu curata da Nelo Risi e infine Luigi Nono concesse l'utilizzo del suo pezzo "Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz". Con questo memoriale ci venne consegnato, così, dall'Aned un esempio unico, prezioso e originale di opera di testimonianza. Nel memoriale, infatti, la testimonianza passa attraverso il lavoro artistico e l'arte si fa carico dell'impegno di testimoniare. Proprio in questa scelta di campo operata all'inizio risiede la specificità e l'originalità del memoriale che si impone come documento prezioso della storia italiana del Novecento e monumento originale dell'arte italiana contemporanea»;

all'uopo, giova precisare che già lo scorso anno, in data 10 aprile 2015, sul quotidiano "il manifesto" veniva riportata la dichiarazione del Ministro in indirizzo, secondo la quale sarebbe "non più adatto per motivi politici il memoriale italiano in Polonia"; il giornalista autore dell'articolo afferma: «estremizzando il concetto di uso pubblico della storia come se il passato potesse modificarsi per volontà del presente, eludendo il corto circuito fattuale degli eventi e sostituendo la disciplina scientifica con una narrazione mobile e dagli incerti confini. Il rischio perciò è che in un luogo come Auschwitz, di enorme impatto empatico-emotivo per chiunque lo visiti, la storia venga politicamente concepita e selezionata come educazione sentimentale al principio di realtà e che quest'ultimo a sua volta venga trasformato, nel suo divenire, in una inerzia della realtà rimodulata e tradotta secondo l'impellenza del presente»;

considerato che:

in data 28 aprile 2015 veniva presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-03864 rivolto al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale si chiedeva di sapere quali provvedimenti intendessero adottare per bloccare qualsivoglia operazione finalizzata al trasferimento del memoriale dal blocco 21 del campo di sterminio di Auschwitz e come intendessero procedere alla conservazione, restauro ed integrazione del memoriale stesso;

nella risposta all'interrogazione, fornita dal Sottosegretario di Stato per i beni culturali, Borletti Dell'Acqua, e datata 3 giugno 2015, si legge: «Il Ministero, in attuazione degli indirizzi del Governo espressi in materia nella seduta della Camera dei deputati dell'11 febbraio 2015, si è adoperato

per definire le modalità di smontaggio, trasporto, ricollocazione e restauro nella nuova sede dell'opera. Tra le diverse ipotesi esplorate di collocazione in città italiane, la scelta, condivisa con l'ANED, è caduta sulla sede proposta dal Comune di Firenze, con il sostegno della Regione Toscana, presso la struttura denominata EX3, posta in viale Donato Giannotti 81/85, ritenuta idonea a consentirne la conservazione e la valorizzazione. Conseguentemente il Ministero, la Regione, il Comune e l'ANED il 20 maggio 2015 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per definire le modalità del trasferimento del memoriale a Firenze e per la sua successiva valorizzazione. In tale protocollo, in sintesi, le parti si impegnano, ciascuna negli ambiti di competenza propri, nel comune intento a sviluppare tutte le azioni necessarie per restituire alla fruibilità ed alla memoria pubblica il memoriale, nella pluralità dei suoi significati storici, artistici e di memoria civile. In particolare, il Ministero espletterà le procedure per l'individuazione del soggetto cui affidare le operazioni di documentazione, messa in sicurezza, smontaggio e trasporto del memoriale dalla collocazione attuale nel museo di Auschwitz a Firenze, e di successivo trasporto e rimontaggio nella nuova sede, nel presupposto che a tali fini sia resa disponibile una parte dei fondi di cui al decreto-legge n. 248 del 2007, in esito a specifica convenzione che sarà sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei ministri; coordinerà le operazioni attraverso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro e l'Opificio delle pietre dure di Firenze ed avvierà le procedure per la dichiarazione del memoriale quale opera di interesse culturale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto d'autore. Il Ministero si impegna, inoltre, a esercitare attivamente, in coordinamento con l'associazione proprietaria e gli enti sottoscrittori dell'intesa, le proprie funzioni, per la migliore tutela e valorizzazione del memoriale, in conformità ai principi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Comune di Firenze individuerà e destinerà uno spazio adeguato al temporaneo ricovero del memoriale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di trasformazione dell'intero immobile denominato EX3 e alla funzionalizzazione della porzione destinata ad accogliere l'opera; curerà la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di trasformazione dell'immobile EX3, che dovranno essere condivise con i sottoscrittori del protocollo; infine, garantirà la fruizione pubblica del monumento nella sede individuata»;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti, dalla risposta sopra menzionata risultano ulteriori argomentazioni utili per comprendere meglio la delicata questione del blocco 21, ovvero: «La Regione Toscana si è impegnata a riorientare le politiche della memoria aggregando intorno al memoriale le attività di ricerca, formazione, diffusione di conoscenze su leggi razziali, deportazioni, sterminio e di costruzione di memoria civile. Contribuirà a sostenere la mediazione e valorizzazione culturale del memoriale, anche favorendo accordi con quei soggetti che sul territorio regionale operano sui temi della memoria della deportazione, ad iniziare dalla fondazione museo della Deportazione di Prato, e concorrerà al sostegno finanziario delle attività di promozione, valorizzazione e comunicazione del memoriale. Ciò premesso, essendo imprescindibile la necessità di garantire la con-

servazione della memoria della tragica pagina della storia italiana relativa alla persecuzione nazi-fascista e, quindi, l'esecuzione degli interventi necessari per ricollocare il memoriale italiano e riallestire il blocco 21, l'articolo 50, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto uno stanziamento di 900.000 euro, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguito di contatti fra tutti i soggetti coinvolti, si è convenuto che una parte della somma sarà destinata alle operazioni di smontaggio, imballaggio, trasporto in Italia, rimontaggio e restauro del memoriale. Per quanto riguarda invece il nuovo allestimento museale del blocco 21, si fa presente che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2015, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio la "Commissione per il restauro del blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano", con il compito di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri "un progetto completo ed organico per il restauro del blocco 21". La commissione è presieduta dal sottosegretario alla Presidenza, o un suo delegato, ed è composta da 2 dirigenti della Presidenza del Consiglio, 2 del Ministero degli affari esteri, 2 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e 2 di questo Ministero, nonché da 2 rappresentanti ciascuno dell'ANED, dell'Unione delle comunità ebraiche italiane e della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea. La composizione della commissione è in corso di definizione»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure siano state intraprese fino ad oggi per lasciare il memoriale italiano presso il museo di Auschwitz;

se, nel corso della valutazione delle ipotesi esplorate relativamente la collocazione del memoriale in città italiane, abbia considerato anche il coinvolgimento delle Regioni in cui, in particolare, il flusso turistico negli ultimi anni ha registrato dei cali;

quali misure intenda intraprendere, al fine di promuovere le visite al memoriale di proprietà dell'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED);

quali attività siano state finora realizzate dalla commissione per il restauro del blocco 21 del museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano.

(4-05184)

(2 febbraio 2016)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione sono state richiamate le comunicazioni del Governo rese nella risposta all'interrogazione 4-03864 del senatore Liuzzi. In essa, come in quelle al *question time* nell'Aula della Camera, nella seduta dell'11 febbraio 2015, n. 375, e alle interrogazioni presentate alla Camera: 4-07719, la cui risposta è stata pubblicata il 28 luglio 2015 (da parte del Sottosegretario per i beni e le attività culturali e il turismo Borletti Dell'Acqua) e 4-07473, la cui risposta è stata pubblicata il 18 settembre 2015 (Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova), è esaurientemente delineata l'azione del Governo che ha, da sempre, ritenuto un dovere imprescindibile quello di garantire la conservazione della memoria della tragica pagina della storia italiana relativa alla persecuzione nazi-fascista e alle deportazioni nel campo di prigionia di Auschwitz.

Il padiglione italiano denominato Blocco 21, di proprietà del museo di Auschwitz-Birkenau e formalmente affidato in uso all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), che ne aveva definito e curato l'allestimento museale, fu inaugurato nel 1980.

A seguito del mutato contesto storico avviatosi all'inizio degli anni '90, la direzione del museo di Auschwitz ha ritenuto, e più volte segnalato come, a suo giudizio, il Memoriale non fosse rispondente ai nuovi indirizzi emanati dalla stessa direzione, concernenti le linee da seguire nell'allestimento degli spazi nazionali del museo stesso, a cui altri Paesi europei si sono da tempo conformati e per le quali le mostre devono costituire un'integrazione della mostra generale, rappresentare le deportazioni da un determinato Paese e il loro contesto, nonché avere un marcato carattere storico-narrativo e chiare finalità didattico-pedagogiche.

Al fine di individuare possibili soluzioni volte a conciliare il valore artistico del mausoleo italiano con tali regole nel 2008, su incarico dell'ANED, l'Accademia di Belle Arti di Brera e l'Istituto bergamasco per la storia della resistenza e dell'età contemporanea elaborarono un progetto, denominato "progetto Glossa", avente come obiettivo la conservazione integrale del Memoriale attraverso un'opera di restauro e integrazione ostensiva del memoriale in grado di rispondere alle esigenze didattico-pedagogiche e documentali contemporanee. Sottoposto all'esame del Ministero, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI) e dell'ANED, il progetto non venne realizzato sia per le perplessità del presidente dell'ANED sia in quanto ritenuto, dalla direzione del museo di Auschwitz-Birkenau, non rispondente alle regole.

Il 30 dicembre 2010 la direzione del museo comunicò la disdetta dello spazio del Blocco 21 e contestualmente richiese all'ANED lo smantellamento dell'installazione italiana entro la fine di giugno 2011, assicurando

altresì al Governo italiano la massima disponibilità per un nuovo allestimento in linea con le linee guida del museo.

Il Memoriale non è in alcun modo modificabile nella sua originaria configurazione, concepita unitariamente dai suoi autori, e non poteva essere mantenuto nella sua collocazione, peraltro in uno stato di abbandono che rischiava di comprometterne gravemente l'integrità. Da parte della direzione del museo di Auschwitz e dallo stesso Governo polacco sono giunti reiterati richiami per procedere senza ulteriori indugi al trasferimento del Memoriale, pena la sua rimozione da parte delle autorità museali, e al nuovo allestimento del Blocco 21 che, in assenza dell'adeguamento richiesto, non era più fruibile dai visitatori poiché chiuso su disposizione della direzione, con conseguente degrado dell'opera.

In via di principio, la soluzione culturalmente più corretta sarebbe stata il restauro e la conservazione del Memoriale nella sede per la quale fu concepito, come anche auspicato dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella mozione approvata il 23 marzo 2012, insieme ad un'opportuna contestualizzazione storica e culturale, ma le autorità polacche si sono sempre fermamente opposte a ciò, giungendo da ultimo ad esigere una data per la rimozione del Memoriale dal Blocco 21.

Negli anni si è svolta una complessa trattativa fra autorità polacche, Governo italiano e ANED, a conclusione della quale l'associazione, dando prova di moderazione e di realismo, si è piegata *oborto collo* a questa richiesta, pur non condividendola, e si è detta disponibile a trasferire l'opera in Italia, così da lasciare spazio a un nuovo allestimento italiano nel Blocco 21 di Auschwitz. Pertanto l'ANED ha rivolto un appello al Governo, alle istituzioni e alle forze politiche e culturali, affinché concorressero a reperire le risorse e gli spazi necessari per una degna conclusione di una vicenda invero tormentata. L'ANED ha quindi chiesto al Governo di proporre, in tempi stretti, una soluzione concreta e praticabile e mettere a disposizione le risorse per realizzarla.

A seguito di una lunga e complessa istruttoria, condotta dalla Presidenza del Consiglio, con la collaborazione del Ministero, e grazie alla disponibilità manifestata dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana, nonché dall'ANED stessa, è stato sottoscritto, il 20 maggio 2015, un protocollo di intesa fra Comune, Regione, ANED e Ministero, ai sensi del quale, in sintesi, i sottoscrittori si sono impegnati, ciascuno negli ambiti di competenza propri, a restituire alla fruibilità ed alla memoria pubblica il Memoriale, nella pluralità dei suoi significati storici, artistici e di memoria civile.

In particolare, il Ministero, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si è impegnato a espletare le procedure per l'individuazione del soggetto cui saranno affidate le operazioni di documentazione, messa in sicurezza, smontaggio e trasporto del

Memoriale dalla collocazione attuale nel museo di Auschwitz a Firenze; a coordinare le operazioni attraverso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (ISCR) e l'Opificio delle pietre dure di Firenze; ad avviare le procedure per la dichiarazione del Memoriale quale opera di interesse culturale, ai sensi della normativa vigente in materia di diritto d'autore.

Il Comune di Firenze si è obbligato ad individuare e destinare uno spazio adeguato al temporaneo ricovero del Memoriale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di trasformazione dell'intero immobile denominato EX3 e alla funzionalizzazione della porzione destinata ad accogliere l'opera, nonché a curare la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di trasformazione dell'immobile denominato EX3, che dovranno essere condivise con i sottoscrittori del protocollo, al fine di consentire il riallestimento del Memoriale e ad assumere la direzione tecnica della realizzazione dei lavori.

L'ANED si è impegnata a consentire le operazioni di smontaggio, trasporto, restauro e deposito temporaneo del Memoriale nello spazio individuato dal Comune e a stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito con il Comune, proprietario dell'immobile che ospiterà il Memoriale, al fine di garantire l'esposizione, in via permanente, nell'area indicata e la sua fruizione pubblica.

Il nuovo allestimento, ispirandosi alle esperienze museografiche internazionali più aggiornate, verrà corredato da un apparato storico-documentario che favorisca la più ampia fruibilità culturale, formativa e didattica; la comprensione storico-critica del Memoriale, nel suo aspetto originario e documentale di testimonianza artistica multidisciplinare, della deportazione razziale e politica nei campi di concentramento, nel quadro del totalitarismo nazi-fascista in Italia e in Europa. La Regione Toscana, in particolare, ha assunto l'impegno di riorientare le pluriennali politiche della memoria, aggregando intorno al Memoriale le seguenti attività: ricerca, formazione, diffusione di conoscenze su leggi razziali, deportazioni, sterminio; costruzione di memoria civile sui meccanismi che hanno determinato la degenerazione del sistema democratico nel fascismo e nel totalitarismo nazi-fascista, da porre in relazione con la conoscenza delle discriminazioni, violenze, esclusioni ancora perpetrate nel Novecento ed oggi a danno di popoli, categorie, settori e persone.

Il Comune di Firenze si è impegnato a garantire la fruizione pubblica del monumento nella sede individuata, secondo orari di apertura in linea con gli *standard* nazionali e con un adeguato servizio di sorveglianza. Il Ministero si è obbligato ad esercitare attivamente, in coordinamento con l'associazione proprietaria e gli enti sottoscrittori dell'intesa, le proprie funzioni, ai fini della migliore tutela e valorizzazione del Memoriale, in conformità ai principi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Un comitato tecnico-scientifico presidierà all'elaborazione del progetto scientifico-culturale della ricontestualizzazione del Memoriale. Il comitato sarà composto dai rappresentanti del Ministero, della Regione, del Comune, dell'ANED e da studiosi e personalità della cultura congiuntamente individuati.

Il 1° ottobre 2015 la Presidenza del Consiglio, il Ministero e l'ISCR hanno sottoscritto una convenzione recante modalità e termini per il trasferimento in Italia del Memoriale e per il suo riallestimento nella sede di Firenze, al fine di restituirlo alla fruibilità e alla memoria pubblica.

Per le operazioni di documentazione, messa in sicurezza, smontaggio, imballaggio, carico, trasporto e riallestimento a Firenze del Memoriale è stata destinata la somma di 156.960 euro, quota parte dello stanziamento, pari a 900.000 euro, autorizzato *una tantum* dall'art. 50, comma 7-bis, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008) e assegnato al capitolo 232 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, "Somme da destinare al restauro del Blocco n. 21 del campo di Auschwitz".

Le operazioni di smontaggio dell'allestimento, compiute da una ditta specializzata, sotto la sorveglianza di personale dell'ISCR di Roma e dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, sono iniziate il 7 dicembre 2015 e si sono concluse nei tempi previsti dal cronoprogramma. Lo smontaggio ha evidenziato l'eccezionalità delle dimensioni, oltre che simbolica, dell'opera: una volta distese le 21 tele dipinte dall'artista Pupino Samonà (esponente di primo piano della pittura del secondo Novecento in Italia e allievo di Giacomo Balla) presentano un lato lungo di circa 12 metri e un ingombro del lato breve di circa 2,60 metri, per un'estensione totale dell'opera che si aggira intorno ai 580 metri quadrati.

Lo svolgimento delle operazioni di smontaggio ha consentito ai tecnici del Ministero di effettuare un'attenta e accurata ricognizione dell'opera, a seguito della quale si è potuto constatare che, in generale, lo stato di conservazione delle parti in vista della pittura è piuttosto soddisfacente; viceversa tutte le zone di sacrificio sono generalmente molto abrase lungo le piegature e presentano microcadute diffuse della pellicola pittorica e gore di umidità, da mettere in relazione al lavaggio delle passerelle lignee centrali per le pulizie periodiche.

All'alba del 1° febbraio 2016 il Memoriale è giunto a Firenze, nello spazio EX3 nel quartiere Gavinana. Nel pomeriggio, la conclusione di questa prima fase dell'operazione di recupero e valorizzazione del Memoriale è stata presentata pubblicamente alla presenza del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, del sindaco di Firenze, Dario Nardella, e del sottosegretario Ilaria Borletti Dell'Acqua. Tutto il materiale risulta, al mo-

mento, depositato in sicurezza negli spazi ad esso destinati all'interno del padiglione EX3.

La Regione ha già avviato la procedura di costituzione del comitato tecnico- scientifico (già previsto dal protocollo di intesa del 20 maggio 2015) che avrà il compito di elaborare il progetto culturale legato alla ricollocazione del memoriale e di impostare i lavori di rifunzionalizzazione del padiglione EX3. In tale organismo, questo Ministero sarà rappresentato dal dirigente generale, architetto Carla Di Francesco.

La convenzione del 1° ottobre 2015 prevede che, fatti salvi impedimenti non prevedibili, il Memoriale sia riallestito entro il prossimo mese di settembre.

Circa le misure “per promuovere le visite al memoriale”, questo Ministero opererà, nell'ambito delle sue competenze, in linea con gli impegni assunti nel protocollo del 20 maggio 2015, e in accordo con gli altri sottoscrittori.

Con riguardo al nuovo allestimento del Blocco 21 nel museo di Auschwitz, con decreto del 5 marzo 2015 (successivamente integrato da altro decreto del 13 ottobre 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri ha istituito la “Commissione per il restauro del Blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano”, con il compito di proporre al Presidente del Consiglio un progetto completo e organico per il restauro del Blocco 21 del museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano.

La commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal segretario del Consiglio dei ministri e da 2 rappresentanti per ciascuno, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'ANED, della fondazione "Memoria della deportazione", dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI) e della fondazione "Centro di documentazione ebraica contemporanea" (CDEC). Questo Ministero ha designato l'architetto Gisella Capponi, direttore dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, e il dottor Marco Ciatti, direttore dell'Opificio delle pietre dure.

Con il citato decreto del 13 ottobre 2015 si è provveduto anche alla nomina dei componenti della commissione che rimarrà in carica un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina. La commissione si è insediata in data 16 marzo 2016 e ha eletto, nel suo ambito, il comitato tecnico-scientifico.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

BORLETTI DELL'ACQUA

(5 aprile 2016)

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme, ROMANO, GAMBARO, SCILIPOTI ISGRO', BUCCARELLA, RICCHIUTI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in data giugno 1998 la ditta Zuccalà presenta al Comune di Galatone (Lecce) un progetto per adibire una cava di tufo dismessa a «Discarica per rifiuti inerti 2° categoria Tipo "a" contrada "Vignali». Da settembre 2008 a febbraio 2009, viene presentato per lo stesso sito, da una nuova ditta, "R.E.I S.r.l.", che ha precedentemente acquistato il terreno dell'ex cava, un «Progetto di adeguamento della discarica di rifiuti inerti alle disposizioni di cui al punto 7.2 del decreto commissariale n. 187 del 9 dicembre 2005». Con la determina dirigenziale n. 181 del 7 agosto 2009 il Comune di Galatone autorizzò soltanto un doveroso adeguamento alle norme di legge e di sicurezza ambientale della struttura al confine tra le comunità di Galatone e Nardò. Nell'agosto 2011 viene nuovamente presentato un progetto di «Ampliamento della discarica monomateriale per rifiuti non pericolosi sita in agro di Galatone (LE) in località Vignali-Castellino (Aut. Provincia di Lecce det. Dir. n. 2323/2009 e n. 83/2011)». Questo nuovo progetto prevede un enorme ampliamento della parte destinata ai prodotti contenenti amianto. Il rapporto tra la parte della discarica contenente amianto e l'altra parte contenente inerti semplici si inverte portando gli inerti a solo il 30 per cento del totale disponibile e il 70 per cento di amianto. Il nuovo progetto naturalmente si avvale delle autorizzazioni ottenute precedenza senza aver previsto pareri sui necessari adeguamenti della struttura;

nella successiva autorizzazione integrata ambientale al progetto di ampliamento della discarica, documento fondamentale per il rilascio dei pareri ambientali, in cui era richiesto il seguente requisito: «Nel raggio di 1 km dal perimetro dell'impianto sono presenti/assenti gli elementi naturali o antropici di seguito elencati», sono state riportate informazioni non del tutto corrette. Infatti: nel raggio di un chilometro dal perimetro dell'impianto si

trovano molte case di abitazione, sia stagionali che residenziali. Ed è in zona paesaggistica; l'impianto stesso è in piena zona agricola, come peraltro si conferma nel prosieguo dell'AIA (alla pagina 4 "l'area interessata dalla piattaforma risulta interamente classificata come zona agricola"); in misura molto più prossima di un raggio di un chilometro c'è la condotta principale dell'acquedotto che collega Nardò e Galatone. Si trovano anche molti pozzi di emungimento a uso privato; a poco più di un chilometro si trova il depuratore finale della fognatura di Galatone; a poco più di un chilometro si trova l'ospedale di Nardò;

se i parametri sono così falsati, risulta falsata tutta la valutazione;

il comitato permanente per la tutela della salute, dell'ambiente e del territorio di Galatone, in data 20 ottobre 2014, per denunciare tali fatti, ha presentato un esposto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, esteso per conoscenza ad altri enti comunali e provinciali e alle forze dell'ordine, richiedendo l'immediato intervento della Polizia provinciale per la verifica della natura dei rifiuti di amianto destinati alla discarica e della loro conformità all'autorizzazione rilasciata e l'immediato intervento del comando dei Carabinieri e ove occorra del prefetto di Lecce per assicurare il rispetto delle prescrizioni di viabilità e sicurezza pubblica nonché l'immediato intervento della Procura in caso di perdurante inerzia degli organi preposti al controllo;

intanto, sempre nello stesso mese di ottobre, alcune balle di rifiuti solidi urbani di frazione umida tritovagliata, giacenti da almeno 9 anni presso la discarica di Cavallino (Lecce), venivano spostati dalla ditta REI e interrati nella discarica di Galatone, solo a seguito di un'autodichiarazione che classificava i rifiuti come CER 19.12.12. Ma è notorio che la frazione umida tritovagliata con codice CER 19.12.12 (sempre che proprio di questo si tratti), in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente (direttiva 1999/31/CE e dell'attuativo decreto legislativo n. 36 del 2003), deve essere sottoposta ad ulteriore trattamento per poter essere conferita in discarica. Perciò il presidente della Provincia, Gabellone, dopo averne prima autorizzato lo spostamento, ha, in seguito a sollevazione popolare, vietato il prosieguo delle operazioni di trasferimento in attesa di chiarimenti. Intanto alcuni carichi sono già stati interrati in discarica. E li sono rimasti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, siano a conoscenza dei fatti e se siano previsti particolari interventi da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale e della Asl per controllare, dati i gravi profili igienico-sanitari ed ambientali, se siano state rispettate le normative vigenti nelle diverse fasi, sia di rilascio dei permessi sia in corso di gestione;

se siano state predisposte analisi chimico-fisiche, effettuate da ente terzo, del terreno ospitante la discarica, in modo da confrontare periodicamente le eventuali alterazioni dei valori chimico-fisici durante il ciclo di vita dello smaltimento dei rifiuti;

se si conoscano tutte le conseguenze delle dispersioni delle polveri o dei reflui in ogni situazione meteorologica e l'impatto delle emissioni nel contesto di un generale peggioramento della qualità dell'aria nel territorio di Galatone;

se siano noti e controllati il tipo di tutti gli scarichi e i residui dei processi di smaltimento nella cava.

(In allegato al presente atto di sindacato ispettivo è stata trasmessa documentazione che resta acquisita agli atti del Senato.)

(4-03200)

(19 dicembre 2014)

RISPOSTA. - La comunicazione fornita dalla Provincia di Lecce rimanda al "Rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale ordinaria", redatto dall'Arpa Puglia ai sensi dell'art. 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, per gli esiti delle attività di controllo e riporta l'*excursus* amministrativo del procedimento di autorizzazione della discarica come di seguito sintetizzato.

La discarica è stata autorizzata nel 2000, con provvedimento rilasciato dalla Provincia di Lecce (DGR n. 13 dell'11 gennaio 2000), per una volumetria di smaltimento in cava di 98.000 tonnellate. Con DD n. 3238 del 10 ottobre 2005 la Provincia ha approvato il piano di adeguamento della discarica confermando le volumetrie già autorizzate e imponendo nuovi obblighi in materia di monitoraggio e tutela dell'ambiente ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003.

Con DD n. 2323 del 10 agosto 2009, la Provincia ha rilasciato l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione del bacino di contenimento di rifiuti da costruzione contenenti amianto della capacità di 13.500 metri cubi per un quantitativo massimo di 10 tonnellate al giorno. Detto limite quantitativo è stato successivamente incrementato, nel limite delle volumetrie già autorizzate, con il provvedimento rilasciato dalla Provincia di Lecce DD n. 83 del 19 gennaio 2011.

Con decreto del commissario delegato n. 88 del 10 agosto 2011, la ditta REI srl è stata autorizzata all'esercizio della discarica, subentrando al titolare originario.

Con DD n. 552/13, come modificata dalla successiva DD n. 646/13, la Provincia di Lecce ha autorizzato la variante in ampliamento della discarica, portando la volumetria del catino destinato ai rifiuti da costruzione e demolizione contenenti amianto a 80.400 metri cubi.

La relazione trasmessa dall'Arpa Puglia fornisce le seguenti indicazioni.

Per quanto riguarda la previsione di specifici interventi finalizzati al controllo del rispetto delle norme vigenti nelle diverse fasi, sia di rilascio dei permessi sia in corso di gestione, l'Arpa Puglia, comunica che l'impianto è stato sottoposto, in data 24 novembre e 4 dicembre 2014, a visita ispettiva da parte della medesima Agenzia, ai sensi dell'art. 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, il cui esito è riportato nel citato rapporto conclusivo del 2 febbraio 2015.

Nel rapporto, relativo alla valutazione della conformità dell'installazione alle condizioni riportate nell'AIA, sono evidenziate alcune situazioni di criticità e il relativo stato di eventuale superamento, relative alla segnaletica, al mancato funzionamento della centralina meteo, alla mancata istituzione del registro dei controlli mensili del volume del percolato, al mancato campionamento del percolato, alla mancata evidenza dei controlli periodici degli apprestamenti degli impianti effettuati.

Per quanto attiene alla predisposizione delle analisi chimico-fisiche del terreno ospitante la discarica, l'Arpa Puglia ha comunicato l'intenzione di effettuare una campagna di monitoraggio delle acque di falda attraverso il prelievo di campioni di acque sotterranee dei 4 pozzi di monitoraggio a servizio della discarica. Detta indagine è finalizzata a verificare la conformità dei parametri indicati con i valori limite di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 2006, valori delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee. Sul punto, non appena verranno forniti ulteriori elementi, l'aggiornamento verrà comunicato a tutti i soggetti interessati.

In riferimento alle conseguenze delle dispersioni delle polveri o dei reflui in ogni situazione meteorologica ed all'impatto delle emissioni nel contesto di un generale peggioramento della qualità dell'aria nel territorio di Galatone, l'Arpa ha comunicato che ad oggi sono disponibili unicamente i risultati delle indagini condotte dalla REI srl in regime di autocontrollo.

È all'attenzione del Centro regionale aria di Arpa Puglia la richiesta del Dipartimento provinciale di Lecce dell'Arpa stessa di procedere al

campionamento ed all'analisi della qualità dell'aria, finalizzato alla ricerca di polveri e fibre di amianto potenzialmente originate dalla discarica.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(22 marzo 2016)

DE PETRIS. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nei primi giorni del mese di ottobre 2014 (come già segnalato per iscritto ai Ministri in indirizzo dall'associazione Legambiente onlus), la società A2A, titolare di attività idroelettriche in atto nel parco nazionale della Sila in Calabria, ha iniziato un'attività di svuotamento dell'invaso del lago Ampollino, bacino compreso nel perimetro del parco;

l'area, di notevole interesse naturalistico, è classificata quale "zona 2" del parco, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 istitutivo dell'area naturale protetta, e risulta inoltre "buffer zone" della riserva della Sila MAB (man and the biosphere) dell'UNESCO;

l'intervento in corso sul bacino idrico, presentato dalla società titolare come opera di manutenzione ordinaria, ha ridotto di oltre 16 metri il livello delle acque, alterando sostanzialmente il paesaggio e lo stato dei luoghi, con danni evidenti alla flora e alla fauna presente nel lago e sulle sponde e distruzione dell'*habitat* di alcune specie di rilievo, con particolare riferimento all'avifauna migratoria;

la trasformazione di gran parte del lago in una palude, con scarsa o nulla presenza di acqua, ha fra l'altro evidenziato la presenza di tubature sotterranee, per le quali non risulta essere noto, ad oggi, l'utilizzo e la funzione;

la situazione è stata direttamente constatata da personale del Corpo forestale dello Stato, nonché dall'Arma dei Carabinieri della stazione di Cotronei (Crotone),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente intervenire a tutela dell'area di rilevante interesse naturalistico e ambientale del lago Ampollino, al fine di assicurare il rispetto della disciplina istitutiva del parco nazionale della Sila e dell'*habitat* naturale danneggiato, tenuto conto che l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica vieta per la "zona 2" la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque;

se siano a conoscenza di quali autorizzazioni siano state eventualmente concesse alla società A2A, titolare del bacino idroelettrico, e se siano stati interessati in proposito l'ente parco e i Comuni competenti;

se non ritengano opportuno e urgente disciplinare specificamente le attività di manutenzione dei bacini idrici presenti nel parco nazionale della Sila, al fine di prevenire danni permanenti al paesaggio e agli *habitat* naturali sottoposti a tutela.

(4-02888)

(22 ottobre 2014)

RISPOSTA. - Gli interventi di svuotamento condotti per scopi manutentivi indifferibili ed urgenti delle opere di presa-derivazione degli invasi ed effettuati al fine di garantire la funzionalità degli impianti idroelettrici correlati ubicati a valle, nonché l'approvvigionamento idrico a scopo potabile ed irriguo delle popolazioni ivi residenti risultano essere già stati eseguiti per il lago Ampollino ed invece annullati per il lago Arvo.

La società concessionaria dell'invaso, A2A SpA, con lettera del 22 settembre 2014, aveva infatti comunicato ai diversi soggetti interessati l'intenzione di procedere, nei mesi di ottobre e novembre 2014, ad attività indifferibili di svaso del lago Ampollino essendovi la necessità di eseguire urgenti lavori di manutenzione da potersi effettuare solo a lago vuoto o comunque con opere di presa emerse. Evidenziava, inoltre, che tutte le opere idrauliche di manutenzione strumentali alla sicurezza e al controllo dell'invaso sarebbero state eseguite conformemente alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2004, n. 15892, del Ministero dell'ambiente nonché nel rispetto delle eventuali prescrizioni emanate dal parco nazionale della Sila.

Inoltre, con apposita comunicazione del 24 ottobre 2014, il Corpo forestale dello Stato ha evidenziato la non sussistenza di interferenze irreversibili per l'ambiente, quali l'assenza di morie di pesci e la non alterazione a valle dell'invaso. Peraltro, il fascicolo sulla vicenda veniva inoltrato anche all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.

Si chiarisce inoltre che, in merito al complessivo "Progetto di gestione dei serbatoi Arvo, Ampollino, Migliorite ed Orichella", elaborato ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Calabria ha rilasciato parere negativo di valutazione di incidenza. Il progetto prevedeva diverse tipologie di azioni tra le quali la fluitazione del sedimento (fanghi e sabbia) ovvero le operazioni di rimozione dei sedimenti presenti nell'invaso in grado di generare potenziale incidenza sui siti Natura 2000 a valle dello stesso. Si precisa, peraltro, che il processo di fluitazione non è stato attuato durante le azioni di parziale svuotamento del lago Ampollino.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che le attività regolate nei progetti di gestione degli invasi riguardano non solo aspetti gestionali di interesse del concessionario di derivazione, ma rivestono anche interesse pubblico riferibile alla sicurezza della diga per gli aspetti di funzionalità e manutenzione delle opere di scarico e di quelle sommerse e riferibili agli aspetti di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica. Tale interesse pubblico risulta tanto più rilevante se si considera che, nella fattispecie del lago Ampollino, le acque sono direttamente destinate ad un utilizzo plurimo e pertanto è opportuno garantire la contemporaneità dei diversi interessi.

In merito alle azioni condotte dall'ente parco nazionale della Sila, si specifica che la normativa vigente (decreto ministeriale 30 giugno 2004 e articolo 114 del decreto legislativo n. 152) demanda alle competenze regionali l'eventuale autorizzazione o diniego alla predisposizione del progetto di gestione degli invasi.

Nel caso specifico del bacino del lago Ampollino, l'ente parco ha rilasciato il proprio parere preliminare/endoprocedimentale per la valutazione di incidenza, procedura di competenza del Dipartimento ambiente della Regione Calabria e propedeutica alla predisposizione del progetto di gestione dell'Ampollino. A tutela degli ecosistemi presenti nell'area, l'ente parco nazionale della Sila ha rivolto all'ente gestore dell'invaso, nel proprio parere, una serie di prescrizioni riguardanti sia le operazioni di svuotamento dell'invaso che le azioni di monitoraggio *post* e *ante* svuotamento dello stesso. In particolare, l'ente parco ha previsto attività di monitoraggio, misure di mitigazione, attività di recupero dell'ittiofauna autoctona, di ripopolamento, di reimmissione e di reintroduzione, oltre al monitoraggio continuo della qualità delle acque, alla misurazione dei parametri di "torbidità" e dell'ossigeno disciolto, sia a valle dell'invaso che nel corso d'acqua principale in cui si immette, fino ad analisi eco-tossicologiche dei sedimenti. Inoltre, l'ente parco ha prescritto che nelle operazioni di svuotamento il raggiungimento della portata massima operativa dovesse avvenire gradualmente, onde consentire l'allontanamento degli organismi bentonici e della fauna ittica dal corso recettore.

Per di più, l'ente parco, a suo tempo, vista la delicatezza e la specificità degli interventi sul lago Ampollino, avvalendosi anche di esperti del

settore, ha informato prontamente il Coordinamento territoriale per l'ambiente (CTA) del Corpo forestale dello Stato affinché attivasse tutte le operazioni di vigilanza necessarie descritte.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a tenersi informato anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(24 marzo 2016)

DE POLI. - *Ai Ministri della difesa e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

un italiano su 5 guarda le previsioni metereologiche affidandosi alla rete *internet* e quando queste ultime sono sbagliate, a farne le spese sono gli albergatori e chi lavora, quotidianamente, nel turismo delle zone oggetto di questi errori;

secondo una denuncia di Confturismo Veneto a seguito di un recente studio, il Veneto, per queste previsioni meteorologiche sbagliate, pagherebbe un conto pari a 3,2 milioni di euro al giorno in alta stagione e, per tutto il comparto turistico italiano, si parla di un ammontare di 20 milioni di euro al giorno;

sono ormai frequenti gli episodi in cui, nonostante vi sia il bel tempo in una zona, le notizie diffuse in rete segnalino pioggia o in generale maltempo;

i numeri parlano chiaro: secondo le associazioni degli albergatori, in alcuni casi, tutto questo comporta un calo di registrazioni e di flussi tra il 30 e il 50 per cento: «È la riprova - osserva Confturismo Veneto - dell'inat-tendibilità di alcuni servizi meteo che, se non fossero tra i più cliccati, non desterebbero più di tanta preoccupazione. Sappiamo però, e lo abbiamo visto con quello che è successo nell'estate dell'anno scorso, quali e quanti danni questa "bipolarità" possa comportare: mentre alcuni tra i più cliccati siti *web* dedicati al tempo riportavano nuvoloni neri, lampi, tuoni e pioggia a dirotto, sulle nostre spiagge non era caduta una goccia, come dimostra la foto»,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo ritengano opportuno adottare per porre un freno al fenomeno del

"meteo-terrorismo" e le conseguenze per il comparto turismo in epoca di alta stagione: si chiedono previsioni più professionali che non vadano oltre i 3 giorni, giudicati quali limite di attendibilità.

(4-04237)

(7 luglio 2015)

RISPOSTA. - Il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare fin dalla sua costituzione ha perseguito finalità di interesse militare ma anche, più generalmente, civile a livello nazionale e internazionale.

Da 90 anni l'Aeronautica militare rileva dati, produce e scambia informazioni meteorologiche, a livello nazionale e globale, per contribuire alla sicurezza, alla salvaguardia della vita, al rispetto dell'ambiente ed alla tutela degli interessi del nostro Paese. In tale contesto le previsioni meteorologiche prodotte dalla forza armata hanno garantito sempre la massima qualità per il Paese.

Attualmente la produzione avviene collaborando con le più qualificate organizzazioni internazionali. Ciò ha permesso all'Aeronautica militare di sviluppare una propria capacità previsionale numerica che le permette di produrre eccellenti previsioni operative areali con risoluzione di circa 3 chilometri.

L'Aeronautica militare effettua continui controlli di qualità sulla propria produzione di previsioni meteorologiche, e l'esperienza così maturata indica come l'attendibilità decada significativamente quando le stesse sono riferite a periodi superiori ai 3 giorni successivi; per questa ragione la forza armata ha deciso di presentare al grande pubblico le proprie previsioni tenendo conto di tale limite.

Il fenomeno del "meteoterrorismo" nasce negli ultimi anni, con l'ingresso di operatori privati nella produzione e diffusione di previsioni meteorologiche, in aggiunta ai consueti enti istituzionali. La problematica di stabilire norme per i soggetti diversi rispetto ai servizi meteo nazionali è tuttora oggetto di discussione aperta tra i servizi meteo europei e in ambito dell'agenzia dell'ONU denominata WMO (World meteorological organization).

Si tratta di una tematica delicata in quanto deve conciliare 2 interessi contrastanti sul piano economico: la libertà dell'iniziativa privata nel campo dell'informazione, inclusa quella meteorologica e la riduzione al minimo dell'impatto negativo per i settori produttivi di eventuali previsioni non corrette, come accade per il settore del turismo.

Per quanto riguarda, poi, gli aspetti di più diretta pertinenza volti a contrastare il fenomeno del meteoterrorismo, l'Aeronautica militare designa il rappresentante permanente per l'Italia presso il WMO e conseguentemente può informare le diverse realtà del Paese delle linee guida tecniche dell'Agenzia ONU ma non può imporre una regolamentazione nazionale cogente su tale materia.

Allo scopo di garantire la qualità professionale, il rappresentante permanente è coinvolto nella definizione di un processo condiviso per rilasciare il certificato accreditato di "meteorologo" ai sensi della legge n. 4 del 2013 sulle professioni non ordinate. Pur non essendo obbligatorio, tale processo garantirà al cittadino la possibilità di rivolgersi a personale competente ed accreditato, professionisti tenuti al rispetto di un codice deontologico.

Il Ministro della difesa

PINOTTI

(30 marzo 2016)

DONNO, SANTANGELO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GAETTI, PUGLIA, PAGLINI, CATALFO, NUGNES, MORONESE, MORRA, MANGILI, SIMEONI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

mediante deliberazione del Consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) n. 382 del 18 settembre 1989, veniva deliberato l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione temporanea dell'impianto intercomunale di depurazione di Carovigno, San Vito dei Normanni e San Michele salentino con i relativi collettori di adduzione alle imprese coinvolte;

con decreto n. 129/CD/A del 13 giugno 2002, il commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia *pro tempore*, Raffaele Fitto, applicava la proroga «allo scarico nel sottosuolo, mediante 2 voragini site in località Contrada Vigna della Marina, dei reflui depurati rinvenuti dall'impianto di depurazione a servizio dell'abitato del Comune di Carovigno, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di notifica dell'ulteriore provvedimento del Commissario Delegato e, comunque, non oltre il 13 giugno 2004, che, individuato lo scarico definitivo e fissati i relativi limiti, disporrà redazione del progetto di adeguamento dello stesso impianto»;

veniva altresì disposto «l'affidamento all'Amministrazione provinciale di Brindisi territorialmente competente, per il tramite del Presidio Multifunzionale di Prevenzione della A.U.S. legge BR/1», di appositi controlli le

cui risultanze sarebbero dovute essere trasmesse all'Ufficio del commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia al fine di assicurare: «a) che non vengano superati, fino alla durata della proroga di cui trattasi, gli *standards* conseguiti dall'effluente allo scarico dopo la diminuzione del carico inquinante; b) che sia provveduto a smaltire i fanghi disidratati con le modalità previste dalla normativa vigente; c) che sia prevista attorno allo scarico una fascia di rispetto, con raggio di 500 metri all'intorno del punto di scarico, nella quale non è ammesso l'emungimento delle acque per qualsiasi uso»;

le previsioni ivi contenute, in particolare quelle riguardanti la limitazione temporale degli interventi, però, venivano ignorate e disattese;

con documento Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia prot. n. 0001035 del 10 gennaio 2012, recante ad oggetto: "Impianto di depurazione consortile di Carovigno. Richiesta di autorizzazione allo scarico dei reflui depurati. Conferenza di Servizi del 21 dicembre 2011. Parere di Arpa Puglia", veniva espressamente riconosciuta dal dirigente ambientale e dal direttore del Dipartimento ambientale provinciale dell'ARPA di Brindisi in carica «la necessità di eliminare l'attuale scarico in falda del depuratore di Carovigno, soggetto peraltro a procedura di infrazione da parte della Comunità Europea»;

con decreto n. 23/CD/A del 21 maggio 2012, il commissario delegato in carica, Nichi Vendola, esprimeva il «diniego definitivo all'applicazione della proroga allo scarico nel sottosuolo dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'abitato del Comune di Carovigno, per mancanza dei presupposti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2012 e di disporre l'archiviazione della relativa pratica». Veniva altresì disposto che il decreto venisse notificato alla Direzione generale dell'Acquedotto Pugliese SpA, al Sindaco di Carovigno, alla Provincia di Brindisi e al Servizio tutela delle acque dell'Assessorato regionale delle opere pubbliche e protezione civile;

il diniego, tuttavia, non veniva in alcun modo rispettato e il depuratore risulta essere ancora in funzione;

nel *dossier* "La depurazione in Puglia. Stato dell'arte e proposte per uscire dall'emergenza ambientale" del 2013 e diffuso da Legambiente si evidenziano «situazioni imbarazzanti come per esempio a Carovigno, dove il depuratore (che dovrebbe essere spento) non depura» in un desolante quadro in cui «taluni impianti pugliesi non rispettano i limiti di legge, né quelli della tabella 4, che prevede i limiti più stringenti ed è obbligatoria per gli impianti che scaricano sul suolo, né tantomeno quelli della più blanda tabella 1, che fissa i valori per i reflui depurati che confluiscono in acque superficiali»;

considerato che:

a conferma di quanto statuito, la stessa relazione dell'atto unico di collaudo del 5 dicembre 2011 relativa ai lavori di "realizzazione del 1° lotto (1° e 2° stralcio) dell'impianto intercomunale di depurazione di Carovigno, San Vito dei Normanni e San Michele Salentino con i correlativi collettori di adduzione", evidenziava «l'incompletezza dell'impianto (con particolare riferimento al mancato completamento del digestore dei fanghi)»;

dal rapporto di prova n. 2353-2013 Rev. 1 del Dipartimento ambientale provinciale di Brindisi recante data 16 ottobre 2013, l'"Impianto di depurazione di Carovigno Vecchio" risulta essere «non conforme per i parametri "solidi sospesi totali", "BOD5", "COD", "Tensioattivi totali", "Azoto totale" e "Fosforo totale" rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalla Tab. 4 All. 5 Parte III del decreto legislativo 152/06. Non conforme altresì per i parametri "solidi sospesi", "BOD5" e "COD" rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalla Tab. 1 All. 5 Parte III del decreto legislativo 152/06 per impianti aventi potenzialità > 10000 A.E.». Inoltre, risulta che il valore del parametro batteriologico *Escherichia coli* eccede quello previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, con conseguente non conformità ai limiti stabiliti dalla Tab. 4 citata. Risultati del tutto analoghi si registrano relativamente a rapporti di prova ed analisi effettuate in precedenza da ARPA Puglia sullo stesso depuratore;

inoltre, ad aggravio della situazione, con atto dirigenziale del Servizio risorse idriche della Regione Puglia n.136 del 2 settembre 2014 veniva rilasciata alla società Acquedotto pugliese l'autorizzazione all'esercizio dello scarico provvisorio nel "canale Reale" delle acque reflue depurate effluenti da un nuovo impianto consortile di trattamento a servizio dell'agglomerato di Carovigno;

considerato, inoltre che secondo quanto riportato dal "Report sulla depurazione in Puglia", recante data settembre 2013 e redatto dall'Area regionale di coordinamento politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche «la Regione Puglia è interessata da procedure d'infrazione attivate dalla Commissione europea nei confronti dello Stato Italiano per la mancata applicazione della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (artt. 3, 4 e 5). In particolare, il procedimento di infrazione (2004/2034) è stato avviato dalla Commissione europea nell'anno 2004 per il mancato adeguamento alla citata direttiva dei sistemi fognari e degli impianti di trattamento a servizio degli agglomerati urbani superiori ai 15.000 abitanti equivalenti». Nello specifico, «la Corte di Giustizia Europea con sentenza depositata in data 19 luglio 2012 relativa alla Causa C - 565/10, ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271 e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali»;

considerato, infine, che ai sensi del comma 4 dell'art. 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici; nel successivo comma 5 viene statuito che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano necessario assumere, in applicazione del principio di precauzione, le misure di prevenzione di cui l'art. 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ogni misura necessaria e di pertinenza, al fine di garantire un'effettiva protezione e salvaguardia dell'area interessata;

quali siano i motivi per cui, nonostante la sussistenza di procedure d'infrazione attivate all'uopo dalla Commissione europea e i rapporti di non conformità chimica e microbiologica del depuratore di Carovigno, le prescrizioni temporali degli interventi di scarico dei reflui siano state pedissequamente disattese dai soggetti e dalle autorità coinvolti;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano opportuno verificare se la Regione Puglia, di concerto con i Comuni coinvolti, abbia individuato o intenda determinare soluzioni tecniche condivisibili che tutelino l'ambiente e l'ecosistema e che rispettino il dettato normativo del codice dell'ambiente;

se, per quanto di competenza, non ritengano opportuno attivare politiche ambientali atte al contrasto dell'intrusione marina e della costante desertificazione dei territori interessati, scongiurando il rischio concreto della compromissione dell'equilibrio ambientale.

(4-03018)

(18 novembre 2014)

RISPOSTA. - In via preliminare, si deve evidenziare che questo Ministero è pienamente consapevole della situazione di criticità dello stato della depurazione e del collettamento sul territorio nazionale ed è costantemente impegnato con la massima attenzione ad intraprendere e portare avanti tutte le azioni di competenza, volte alla risoluzione della problematica, in primo luogo con un'attività costante di impulso nei confronti delle singole Regioni per far sì che le stesse, delegate in materia di gestione delle acque, attuino tutto quanto necessario per il superamento delle procedure di infrazione già in essere e per il raggiungimento del pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Ciò posto, per quanto concerne il caso di specie, si fa presente che questo Ministero è a conoscenza della situazione relativa al depuratore di Carovigno e sta predisponendo una serie di azioni volte alla risoluzione della problematica.

Con deliberazione CIPE n. 60 del 2012, e successivo accordo di programma quadro, siglato dai Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dalla Regione Puglia, sono state stanziare risorse economiche per i seguenti interventi: 1) intervento relativo alle opere di collettamento dei Comuni di San Vito dei Normanni e San Michele Salentino a Carovigno, già concluso ed autorizzato in via provvisoria e temporanea allo scarico nel canale Reale, in attesa della rifunzionalizzazione della condotta sottomarina; 2) intervento relativo alla rifunzionalizzazione della condotta sottomarina esistente in zona Apani per lo scarico effluente da impianto depurazione consortile di Carovigno; 3) intervento di prolungamento della condotta sottomarina di Carovigno per circa 1.000 metri, con realizzazione di nuovi diffusori fino al raggiungimento della batimetrica di 25 metri.

Questo Ministero, inoltre, sta valutando la sussistenza delle condizioni e l'opportunità di promuovere l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 7, comma 7, decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Proprio in considerazione della grande importanza e della notevole complessità delle criticità, il Governo si è fatto promotore dell'approvazione, in sede di legge di stabilità per il 2016, di una normativa volta a rendere più celere ed efficace l'intervento sostitutivo dello Stato a garanzia di importanti diritti fondamentali degli individui, nonché del corretto adempimento agli obblighi europei. Ebbene, l'articolo 1, comma 814, della legge di stabilità consente al Governo, nel caso in cui ciò si renda ne-

cessario al fine di far fronte a sentenze di condanna o a procedure di infrazione in sede europea, di diffidare gli enti inadempienti alla realizzazione di uno specifico cronoprogramma, con la possibilità nel caso di inadempimento anche ad uno solo degli atti indicati nel cronoprogramma, di un'integrale sostituzione fino al pieno raggiungimento del risultato. Come è evidente, si tratta di uno strumento di grande accelerazione dei procedimenti, che non si può non salutare con favore, e di cui è intenzione del Governo servirsi con decisione.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente continuerà a tenersi informato e a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.

(Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 102 del 22 ottobre 2015)

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(25 marzo 2016)

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 45 del 2014 prevede che "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione competente, adottano con decreto interministeriale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli *standard* internazionali, tenendo conto delle loro proprietà e delle specifiche tipologie";

il termine dei 180 giorni indicato nel decreto legislativo è stato abbondantemente superato senza che il decreto interministeriale sia stato emanato, così come non è stato ancora attivato l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) istituito dallo stesso decreto legislativo, né è stato ancora definito il programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che il decreto prevedeva entro il 31 dicembre 2014;

nelle more della costituzione dell'ISIN le funzioni di autorità nazionale di sicurezza nucleare continuano ad essere svolte dal Dipartimento

nucleare dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

il Dipartimento, al fine di adottare il decreto interministeriale, ha avviato un'opera di revisione della normativa attuale sulla classificazione dei rifiuti regolata dalla Guida tecnica 26 dell'ISPRA del 1987 (GT 26);

il 19 dicembre 2014 ISPRA ha inviato agli esercenti di impianti nucleari e agli operatori industriali del settore di raccolta e deposito di rifiuti radioattivi una bozza di revisione della suddetta GT 26 per raccoglierne le osservazioni;

seguendo la stessa a parere degli interroganti, inopportuna procedura riservata, recentemente adottata anche per l'emanazione della Guida tecnica 29, con la quale sono stati definiti i criteri per la localizzazione del deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività, l'ISPRA non ha ritenuto di effettuare alcuna forma aperta di consultazione sulla suddetta bozza, che avrebbe permesso di raccogliere i contributi degli esperti della materia anche al di fuori dei detentori di rifiuti radioattivi;

inoltre l'ISPRA, nonostante quanto indicato dall'art. 153 del decreto legislativo n. 230 del 1995, che prevede che l'elaborazione delle guide tecniche da parte dell'Istituto medesimo avvenga sentiti gli altri enti e organismi interessati, non ha coinvolto nella consultazione sulla bozza di revisione della Guida Tecnica 26 neppure l'Istituto superiore di Sanità (ISS), che pure svolge da sempre attività sui rischi radiologici;

questa omissione è stata rilevata anche dal professor Giorgio Parisi, scienziato insignito di diversi riconoscimenti internazionali, tra i quali la medaglia "Max Planck" per la Fisica teorica, che presiede la Commissione scientifica sul "Decommissioning" istituita dall'associazione "SI alle rinnovabili, NO al nucleare", e dal professor Massimo Scalia, fisico e storico *leader* ambientalista, che è il presidente del comitato scientifico dell'associazione, i quali hanno definito singolare che, nel chiedere i pareri sulla bozza di revisione dei criteri di classificazione della GT 26, l'ISPRA abbia pensato solo agli operatori industriali del settore, ma si sia dimenticata dell'Istituto superiore di Sanità;

nel merito, nella bozza di revisione della GT 26, l'ISPRA tende ad adottare il sistema di classificazione proposto dall'International Atomic Energy Agency (IAEA), che divide in 6 categorie le tipologie dei rifiuti, contro le 3 attualmente previste dalla GT 26;

la classificazione proposta dalla IAEA è scientificamente corretta, ma è immediatamente adatta a Paesi che hanno sviluppato intensivamente l'energia nucleare e che si trovano quindi con un inventario di rifiuti molto più consistente di quello italiano e soprattutto stanno progettando o hanno

realizzato diverse tipologie di deposito per le diverse categorie di rifiuti radioattivi;

in generale, i diversi Paesi hanno adottato un proprio sistema di classificazione, adattando lo schema generale proposto dalla IAEA alla loro situazione specifica, con risultati molto diversificati, come può rilevarsi anche nell'appendice che l'ISPRA ha allegato alla bozza di revisione della GT 26;

considerato che:

attualmente in Italia, in applicazione del decreto legislativo n. 31 del 2010, è in corso la procedura di localizzazione del deposito nazionale, come definito dallo stesso decreto legislativo, sulla base della classificazione dei rifiuti radioattivi definita dalla GT 26 e prevedendo pertanto solo 2 distinte destinazioni, rispettivamente per i rifiuti della II e della III categoria;

gli stessi scienziati citati, Giorgio Parisi e Massimo Scalia, hanno espresso la loro preoccupazione per le difficoltà aggiuntive che l'adozione di una classificazione su più livelli rispetto ai soli 3 di quella attuale potrebbe comportare per la realizzazione del deposito nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza e condividano il metodo di revisione della Guida Tecnica 26 attuato dall'ISPRA, che prevede una consultazione nella quale sono stati inclusi i soli detentori di rifiuti radioattivi e che ha invece escluso il contributo di ogni altro esperto ed in particolare quello dell'Istituto superiore di Sanità;

se abbiano valutato quale sia l'impatto della nuova classificazione dei rifiuti radioattivi sulla strategia della loro sistemazione sancita dal decreto legislativo n. 31 del 2010 e quindi sull'*iter* di localizzazione e di costruzione del deposito nazionale;

se intendano, al fine di evitare il ripetersi di situazioni di condizionamento verificatesi in passato e di garantire la salvaguardia degli interessi pubblici tutelati, vigilare attentamente sul corretto operato della società Sogin SpA, con particolare riferimento all'individuazione delle aree idonee per l'ubicazione del deposito nazionale e del parco tecnologico annesso.

(4-03545)

(26 febbraio 2015)

RISPOSTA. - In via preliminare, si precisa che nelle more dell'entrata in vigore del regolamento dell'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), istituito con il decreto legislativo n. 45 del 2014, sono attribuiti, in via transitoria, al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA le funzioni e i compiti dell'autorità di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione delle installazioni nucleari e delle attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, nonché i compiti di controllo in merito al processo di localizzazione del deposito nazionale.

Ciò premesso, si evidenzia che l'articolo 153 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente può elaborare e diffondere norme di buona tecnica in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria mediante guide tecniche che prevedono dei requisiti che gli operatori nazionali devono soddisfare per assicurare la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Tali requisiti, che oggi sono stabiliti dalla guida tecnica n. 26 dell'ENEA/DISP del 1987, verranno aggiornati con una nuova guida tecnica dell'autorità di regolamentazione competente, in corso di predisposizione, per la cui emanazione verrà adottata la procedura di consultazione, a cura della stessa autorità di regolamentazione competente, con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati.

Viceversa, per quanto concerne la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, si fa presente che l'art. 5 del decreto legislativo n. 45 del 2014, disciplina la classificazione dei rifiuti radioattivi che deve avvenire tramite proposta dell'autorità di regolamentazione competente, nel caso di specie l'ISPRA, ai fini dell'emanazione del decreto interministeriale da parte dei Ministri competenti.

La classificazione rappresenta la modalità in base alla quale ciascun Paese categorizza le varie tipologie di rifiuti radioattivi, e, dunque, non fissa, di per sé, né gli obiettivi di radioprotezione, né i criteri di sicurezza che devono ispirare la gestione di tali rifiuti.

L'autorità di regolamentazione, in data 19 dicembre 2014, ha trasmesso ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, quali Ministeri competenti, la proposta, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 45 del 2014, di una nuova classificazione dei rifiuti radioattivi. In relazione al fatto che la stessa va a modificare un sistema di classificazione in atto da 29 anni, sulla cui base i vari operatori nazionali hanno sino ad oggi classificato i rifiuti radioattivi esistenti, l'autorità di regolamentazione competente ha ritenuto di richiedere agli operatori stessi di formulare sulla proposta eventuali considerazioni o motivate proposte di modifica. Ciò affinché gli operatori potessero valutare i più efficaci meccanismi per aggiornare sul piano opera-

tivo la classificazione oggi attribuita. Oltre agli operatori interessati, sia il Ministero dell'ambiente sia il Ministero dello sviluppo economico hanno formulato alcune osservazioni e proposte di modifica al fine di integrare la proposta di classificazione. Tali proposte sono state oggetto di accettazione da parte dell'autorità di regolamentazione, in un quadro di assoluta terzietà, che ha provveduto successivamente a trasmettere ai Ministeri competenti in data 4 maggio 2015 la versione definitiva della proposta di classificazione dei rifiuti radioattivi.

Si segnala, inoltre, che l'*iter* di emanazione del decreto interministeriale di classificazione dei rifiuti radioattivi si è concluso con la firma dei Ministri competenti in data 7 agosto 2015. Il decreto è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 19 agosto 2015 ed è in vigore dal 20 agosto. A partire da quella data tutti i soggetti che producono o che gestiscono i rifiuti radioattivi devono adottare la nuova classificazione e, entro 6 mesi dalla stessa, devono aggiornare le registrazioni e la tenuta della contabilità dei rifiuti radioattivi.

La necessità di addivenire alla nuova classificazione risponde all'esigenza di uniformarsi agli *standard* internazionali, come peraltro previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 45 d 2014, in particolare quelli dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA), i quali basano la classificazione sulle modalità di smaltimento previste per le diverse tipologie di rifiuti radioattivi. La proposta formulata dall'autorità di regolamentazione fa riferimento alle seguenti 5 categorie: rifiuti radioattivi a vita media molto breve, rifiuti radioattivi di attività molto bassa, rifiuti radioattivi di bassa attività, rifiuti radioattivi di media attività e rifiuti radioattivi di alta attività.

Nella proposta di nuova classificazione, formulata dall'autorità di regolamentazione, la destinazione finale dei rifiuti, in particolare di bassa, media ed alta attività, viene direttamente correlata ai rispettivi impianti del deposito nazionale, e la nuova classificazione risulta coerente, sul piano sia terminologico che sostanziale, con le disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni in base alle quali il deposito nazionale è destinato allo smaltimento, a titolo definitivo, dei rifiuti a bassa e media attività e, a titolo provvisorio, allo smaltimento di lunga durata dei rifiuti di alta attività e del combustibile nucleare irraggiato. I criteri per la localizzazione e la costruzione del deposito nazionale sono previsti dall'art. 27 (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del parco tecnologico) del decreto legislativo n. 31 del 2010.

La procedura porterà prima ad individuare alcune aree idonee ad ospitare il deposito nazionale e solo dopo ad individuare il sito ed è caratterizzata da ampie fasi che includono una consultazione pubblica (sede di osservazioni e proposte da parte di Regioni, enti locali e di soggetti portatori di interessi qualificati), la promozione di un seminario nazionale, una valutazione di impatto ambientale, la possibilità di candidature da parte di singo-

li territori e la ricerca di un'intesa con le Regioni interessate. È in questa sede, infatti, che si potranno far valere tutte le legittime istanze, anche attraverso la formale interlocuzione con gli enti territoriali specificamente interessati. Questo processo normativo non attribuisce ai Ministeri alcuna discrezionalità in ordine all'inclusione o esclusione pregiudiziale di specifiche aree fra quelle da prendere in considerazione per l'individuazione del sito.

Una volta ultimato il processo di localizzazione dell'area su cui realizzare il deposito nazionale, la sua realizzazione avverrà secondo i tempi dettati dall'art. 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010.

Tenuto conto del percorso istituzionale che ha sinora caratterizzato i lavori dei Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, si chiarisce che le strutture ministeriali interessate hanno svolto in questi mesi un'intensa attività istruttoria.

Con riferimento alla Sogin SpA si precisa che, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010, essa è il soggetto pubblico responsabile degli impianti nucleari a fine vita, del loro mantenimento in sicurezza nonché della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio del deposito nazionale e del parco tecnologico. Alla società compete la definizione della proposta di carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del deposito nazionale e parco tecnologico, la redazione del progetto preliminare e definitivo della stessa infrastruttura, nonché la promozione di diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività svolte.

Fermo restando che alla Sogin vengono forniti indirizzi e direttive a cura del Ministro dello sviluppo economico, sull'operato della stessa società viene effettuato anche il controllo e la vigilanza da parte dell'autorità di regolamentazione e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI), ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010.

In relazione all'individuazione delle aree idonee per l'ubicazione del deposito nazionale, si ricorda che l'autorità di regolamentazione, ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 31 del 2010, svolge anche le attività di verifica e di validazione cartografica.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(22 marzo 2016)

LAI, FILIPPI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nel porto di Porto Torres (Sassari) sono previsti già da diversi anni una serie di interventi di razionalizzazione e potenziamento, tra cui il secondo lotto della Darsena pescherecci e l'adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente;

l'adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente è stato approvato sia dal Consiglio comunale di Porto Torres che dal Comitato portuale, e prevede il prolungamento dell'antemurale e l'ingresso dei traghetti di linea a levante;

l'opera, una volta realizzata, renderà agevole l'ingresso e l'uscita delle navi, riducendo l'agitazione ondosa nell'avamposto e nel porto interno;

durante il 2014 il commissario dell'Autorità portuale di Olbia e Porto Torres aveva comunicato che l'*iter* per la realizzazione dell'antemurale di ponente (il cui importo di lavori è pari a 34 milioni di euro) prevedeva per il 28 ottobre 2014 la scadenza dei termini per le offerte delle ditte candidate e l'assegnazione dell'incarico per la realizzazione dei lavori entro il 31 dicembre 2014;

l'appalto è stato affidato all'impresa "Somit" di Sottomarina di Chioggia (Venezia), la stessa azienda che ha realizzato l'escavo nel tratto di mare davanti alla banchina Segni;

considerato che:

ad oggi i lavori per la realizzazione dell'opera in oggetto non sono stati ancora avviati né è stata resa nota la data in cui avranno inizio;

essendo l'Autorità portuale ancora commissariata cresce la preoccupazione circa il destino di tali lavori strategici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se sia a conoscenza delle ragioni che hanno impedito fino ad oggi l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'antemurale di ponente nel porto di Porto Torres;

se risulti se e quando sia stato previsto l'avvio dei lavori di adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente del porto di Porto Torres.

(4-03963)

(14 maggio 2015)

RISPOSTA. - Con il bando di gara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 8 marzo 2014, l'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci ha indetto una procedura ristretta avente ad oggetto l'appalto della progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori di prolungamento dell'antemurale di ponente e della resecazione della banchina alti fondali del porto civico di Porto Torres.

Espletate le procedure di gara, con decreto del Commissario straordinario n. 253 del 31 dicembre 2014 sono state approvate le risultanze della procedura ed è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori all'operatore economico Sales SpA, con un ribasso del 18,61 per cento sull'importo posto a base di gara per un importo di contratto pari a 25.448.048,59 di euro.

L'aggiudicazione definitiva, a seguito delle verifiche di legge, è divenuta efficace in data 30 marzo 2015.

Quanto alla procedura VIA va evidenziato che con decreto n. 4629 del 2000 è stata espressa la compatibilità ambientale in merito al progetto "Variante al piano regolatore portuale di Porto Torres", subordinando tale compatibilità ad una serie di prescrizioni da ottemperare nelle diverse fasi di realizzazione.

Nel giugno 2015 è stato dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per il progetto "Prolungamento antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali" nel porto di Porto Torres; il procedimento è ancora in corso, in quanto sia il Ministero dell'ambiente che il Ministero dei beni culturali hanno chiesto informazioni, in merito allo stato delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni previste dal citato decreto Via n. 4629 del 2000.

In data 4 dicembre 2015, l'Autorità portuale ha trasmesso le proprie osservazioni, consentendo il proseguimento dell'attività istruttoria della commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale Via-Vas, tuttora in corso.

All'esito positivo di tale fase, seguirà l'elaborazione del progetto esecutivo da parte dell'aggiudicatario e, dopo l'approvazione dello stesso si procederà all'avvio dei lavori, presumibilmente entro il primo semestre del 2016, salvo che il Ministero dell'ambiente non decida di sottoporre il progetto a VIA.

Al riguardo, nel mese di febbraio l'Autorità portuale di Olbia ha chiesto una sospensione per 90 giorni della predetta verifica di assoggettabilità VIA (*ex art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006*) al Ministero dell'ambiente, allo scopo di dare corso alla campagna archeologica richiesta dal Ministero dei beni culturali e dalla Soprintendenza archeologica della Sardegna, nel tratto di mare interessato dall'opera.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(31 marzo 2016)

LAI. - *Ai Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'Ersu, ente regionale per il diritto allo studio, di Sassari deve procedere alla realizzazione di un *campus* universitario, con annessa residenza universitaria per studenti, dotata di ogni servizio per le attività culturali e sportive;

per la realizzazione di tale importante opera era disponibile un finanziamento di circa 40 milioni di euro, di cui circa 20 milioni vincolati dal Consiglio di amministrazione dell'Ersu il 20 dicembre 2010, unicamente per la realizzazione del progetto *campus*, e 20 milioni concessi appositamente dal CIPE mediante fondi Fas (fondo per le aree sottoutilizzate);

considerato che:

per tale struttura, la dislocazione più adeguata viene considerata l'area dell'ex Semoleria "Azzena", adiacente alle principali strutture dell'ateneo, mentre il sindaco di Sassari avrebbe proposto, in alternativa, l'area della caserma "La Marmora", sede storica della Brigata Sassari, parzialmente utilizzata e situata nel centro storico della città;

tale ipotesi raccoglieva il consenso dei commercianti e dei residenti del centro, in quanto la presenza del complesso studentesco creerebbe le condizioni per rivitalizzare il commercio di tale area, consentendo, al con-

tempo, agli studenti di poter fruire di servizi allocati in una posizione più centrale;

considerato inoltre che secondo quanto comunicato dal sindaco, una parte della citata area sarebbe già disponibile per usi civili e l'eventuale trasferimento della caserma dal patrimonio statale a quello regionale consentirebbe di realizzare il nuovo *campus*, con un significativo risparmio di risorse economiche e, inoltre, sarebbero già in corso interlocuzioni formali tra il Ministero della difesa e le istituzioni regionali e locali per la cessione della struttura della caserma "La Marmora" già dal mese di marzo 2015,

si chiede di sapere:

se ai Ministri di indirizzo risulti che le istituzioni locali abbiano avanzato, prima o dopo il marzo 2015, una istanza formale o informale, con la quale si richiede la disponibilità della struttura e se, in merito a tale questione, siano intercorse comunicazioni tra l'amministrazione militare e le autorità civili locali;

se, in caso di interlocuzione, sia stata fatta un'ipotesi di cessione della struttura o di scambio con altre strutture di proprietà della Regione o del Comune.

(4-04639)

(7 ottobre 2015)

RISPOSTA. - Come già evidenziato in sede di risposta all'interrogazione 4-03150 a firma del medesimo interrogante, in data 26 marzo 2015, la caserma "La Marmora", palazzo storico costruito alla fine del XIX secolo sul sito dell'antico castello aragonese in Sassari, è attualmente sede del Comando Brigata "Sassari", del museo storico della Brigata "Sassari", di 8 alloggi di servizio per famiglia, di alloggi di servizio collettivi per il personale militare, nonché di 4 associazioni d'arma.

Nel 1999, un'aliquota dell'infrastruttura era stata temporaneamente dismessa all'Agenzia del Demanio, al fine di soddisfare le esigenze della locale Questura che, nel 2009, ha poi provveduto a rilasciarla nelle disponibilità dell'Agenzia stessa.

L'immobile, sottoposto a vincolo architettonico, quale bene culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, è necessario per le finalità istituzionali della forza armata e sono in atto specifici approfondimenti tesi a definire i lavori da effettuare nell'aliquota a suo tempo dismessa al Ministero dell'economia e delle finanze, per ricavarvi ul-

teriori alloggi di servizio per il personale militare, allo scopo di fronteggiare, almeno parzialmente, la carente situazione alloggiativa esistente nella sede di Sassari.

Peraltro, al fine di venire incontro alle esigenze della locale amministrazione comunale, che ha manifestato, nel settembre 2015, il proprio interesse per la caserma ai fini della realizzazione di una residenza per gli studenti universitari, si sta valutando l'ipotesi di rendere disponibile tale immobile, previa riallocazione delle funzioni militari presso altre sedi proposte, con oneri che non dovranno gravare sul bilancio della Difesa. Resta, invece, opportuno mantenere presso la caserma "La Marmora" il museo storico della Brigata "Sassari", di fatto già enucleato dalla restante parte dell'immobile e dotato di accesso indipendente, per garantirne la fruibilità culturale da parte della popolazione.

Al riguardo, si precisa infine che, allo scopo di assicurare nei rapporti con gli enti territoriali della Sardegna uno sviluppo, secondo un quadro di visione coordinato ed unitario, la tematica è trattata nell'ambito del tavolo di confronto già in essere tra il Ministero e la Regione autonoma della Sardegna.

Il Ministro della difesa

PINOTTI

(30 marzo 2016)

PEPE. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il 78° reggimento fanteria "Lupi di Toscana" fu costituito il 1° agosto 1862 ed è stato uno dei più gloriosi reggimenti dell'Esercito italiano;

nel corso della prima guerra mondiale dopo la battaglia di Dosso Fauti «gli fu conferita la Medaglia d'Oro al Valor Militare. Decorato di Ordine Militare d'Italia, Medaglia d'Oro, due Medaglie d'Argento al Valor Militare ed una al Valore dell'Esercito. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, in cui si distinse ancora una volta per valore, fu ricostituito a Firenze, nella Caserma "Gen. Ferrante Gonzaga" di Scandicci, dove è rimasto di stanza fino al definitivo scioglimento avvenuto a Firenze il 31 marzo 2008»; (come si legge nelle "pagine di storia" sul sito dell'Esercito);

nel 1993 «con il basco blu e la divisa coloniale, i Lupi di Toscana prestano la loro opera in terra somala, al servizio dell'ONU all'interno della Operazione Ibis, assumendo la responsabilità del settore Nord di UNOSOM. Il 78° è stato il primo reparto italiano, con la Brigata Paracadutisti "Folgo-

re", ad essere impegnato in combattimento dopo la seconda guerra mondiale. Per l'ottimo comportamento in Somalia, è stata conferita la medaglia d'Argento al valore dell'Esercito alla Bandiera», come si legge su "Wikipedia";

dal giorno in cui fu sciolto, la caserma "Gen. Ferrante Gonzaga" di Scandicci è stata lasciata in stato di completo abbandono e vandalizzata. All'interno della caserma resisteva lo storico monumento dedicato ai Lupi di Toscana, copia del quale si trova lungo la strada statale 14 in località San Giovanni di Timavo (comune di Duino- Aurisina) a pochi chilometri dal monte Ermada, punto più meridionale del fronte del Carso dove questa brigata, nella primavera del 1917, giunse per sostenere la "Trapani" nella decima battaglia dell'Isonzo;

il monumento è composto da due lupi in bronzo, simbolicamente rivolti il primo verso il monte Ermada mentre richiama il branco, il secondo invece volge lo sguardo verso il basso, come se volesse controllare il nemico;

per evitare che il monumento fosse asportato da eventuali malintenzionati, l'associazione "Lupi di Toscana", composta da ex militari che hanno prestato servizio nel 78° reggimento, ha chiesto e ottenuto che fosse trasferito presso la caserma "Cavalli" di Firenze, contribuendo in modo cospicuo a finanziarne il restauro; considerato che:

a breve anche la caserma Cavalli chiuderà definitivamente i battenti per essere trasferita dal demanio militare al Comune di Firenze;

non è chiara la sorte del monumento, provvisoriamente ricollocato all'interno della "Casa del soldato" di Firenze, in via della Scala;

sarebbero stati effettuati, ad opera di ignoti, dei saggi per valutare la convenienza economica della fusione e della vendita del metallo del monumento;

a giudizio dell'interrogante la città di Firenze e l'Italia tutta, in un momento di grave crisi morale, prima ancora che economica, non possono permettersi di abbandonare in un deposito o, peggio, di fondere e rivendere per pochi spiccioli un monumento rappresentativo di uno dei più gloriosi reggimenti di fanteria dell'Esercito italiano;

a parere dell'interrogante non mancherebbero alla città di Firenze e all'Esercito italiano fondi e locali che consentirebbero una degna collocazione del monumento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga che l'attuale incertezza circa la futura collocazione di un glorioso monumento sia degna della memoria di una nazione civile;

se sia a conoscenza del fatto che, per quanto risulta all'interrogante, con fondi limitati e buona volontà sarebbe possibile collocare degnamente ed esporre al pubblico un pezzo importante della storia dell'Esercito italiano;

quali iniziative intenda comunque assumere al fine di salvare una parte importante del patrimonio storico di questa nazione;

se consideri vuote parole il motto del 78° reggimento di fanteria che recita: "Tusci ab hostium grege legio vocati luporum", cioè "I Toscani sono chiamati dal gregge dei nemici legione di lupi".

(4-05419)

(8 marzo 2016)

RISPOSTA. - La scultura bronzea dedicata al 78° reggimento "Lupi di Toscana" è un'opera che, oltre a celebrare uno dei più gloriosi reggimenti di fanteria e a mantenerne vivo lo spirito e la memoria, riveste un indubbio valore artistico e storico-culturale.

Per tali ragioni, l'Esercito italiano, già dal 2008, anno dello scioglimento del reparto, si è attivato per individuare una nuova e adeguata collocazione del monumento che, fino a quella data, si trovava all'interno della caserma Gonzaga in Scandicci, retrocessa all'Agenzia del demanio, in quanto non più utile ai fini istituzionali.

Nel 2009, su richiesta dell'associazione nazionale del Fante, lo Stato maggiore dell'Esercito ha autorizzato la cessione del monumento al Comune di Firenze, che avrebbe dovuto collocarlo presso una piazza della città.

In tal senso, è stato siglato un protocollo d'intesa con la stessa amministrazione comunale che, tuttavia, per carenza di risorse finanziarie, non ha mai dato seguito a quanto previsto nel documento.

La forza armata, quindi, allo scopo di dare una collocazione dignitosa al monumento e porre fine alle lunghe attese, ha deciso di ricollocare la scultura all'interno della caserma Predieri in Firenze, che ospita il comando divisione "Friuli".

La sede scelta, accolta favorevolmente dall'associazione "Lupi di Toscana", mira a valorizzare l'identità storico-culturale che da sempre unisce il 78° Reggimento (inquadrato dal 1960 alle dipendenze dell'allora brigata motorizzata "Friuli") alla odierna divisione "Friuli" in Firenze. Tale sistemazione consente, inoltre, al personale interessato, l'accesso in occasione di eventi, di commemorazioni o di visite culturali.

Il 29 maggio 2015 si è svolta la cerimonia d'inaugurazione dell'opera scultorea, che è stata posta su un apposito basamento nel piazzale interno della caserma, in prossimità del pennone dell'alzabandiera. Ai piedi del gruppo bronzeo raffigurante i "Lupi di Toscana" è riportata la storica frase: "(...) sì che il nemico sbigottito ne chiamò Lupi gli implacabili fanti", a conferma della indiscussa volontà di onorare, ora come nel passato, il 78° reggimento e le sue eroiche gesta.

È da precisare, infine, che la statua non è una copia perfetta del monumento che si trova nei pressi di Duino, quanto piuttosto la copia, creata nel 1950, di un monumento ai "Lupi di Toscana", posto sul monte Sabotino alla fine della prima guerra mondiale e distrutto, poi, dalle truppe Jugoslave quando acquisirono quel tratto di territorio al termine del secondo conflitto mondiale.

Il Ministro della difesa

PINOTTI

(30 marzo 2016)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che il 21 marzo 2015 all'Abbaye aux Dames de Caen, in Basse-Normandie (Francia) è stato sottoscritto un accordo, ancora non ratificato dal Parlamento italiano, tra Francia ed Italia che rivede i confini marittimi tra i 2 Paesi;

considerato che:

la rivisitazione prevista nell'Accordo di Caen comporterebbe una riduzione dello specchio acqueo sotto la competenza italiana vicino alla Sardegna e nel mar Ligure e nel mar Tirreno;

tale riduzione nel mar Tirreno, di fronte alla Toscana ed in particolare nei pressi dell'arcipelago Toscano, riguarderebbe oltre 300 chilometri quadrati;

la porzione di mar Tirreno, sottratta alle competenze nazionali, riguarderebbe un'area di altissimo pregio naturalistico (Santuario dei Cetacei) e di grande importanza ittica;

la Regione Toscana, attraverso l'assessore regionale Marco Remaschi, ha dichiarato di non essere mai stata informata dell'accordo sottoscritto;

visto che:

rispetto alla ridefinizione dei confini previsti dall'Accordo di Caen si sono sollevate proteste, anche di profilo istituzionale, provenienti dalla Liguria, dalla Sardegna e dalla Toscana;

la previsione di riduzione dello specchio acqueo nel mar Tirreno, se confermata, limiterebbe e danneggerebbe l'attività di pesca per gli operatori del settore della costa toscana, in particolare della provincia di Grosseto, fino alla provincia di Livorno e sottrarrebbe ai confini nazionali ed alla Toscana un'area marina di grande pregio naturalistico;

l'articolo 4 dell'Accordo di Caen disciplinerebbe inoltre "lo sfruttamento di eventuali giacimenti di risorse del fondo marino o del suo sottosuolo, situati a cavallo della linea di confine" ed, a riguardo, alcune associazioni ambientaliste (ad esempio Legambiente) hanno espresso forti preoccupazioni per le ipotesi di estrazione *offshore* di idrocarburi, del resto già ventilate nel recente passato, nel mare tra Toscana, Corsica e Sardegna,

si chiede di sapere:

se l'accordo di Caen del 21 marzo 2015 preveda o meno una riduzione dello specchio acqueo di competenza nazionale nel Mar Tirreno e, in caso positivo, quale sia la localizzazione dell'area ceduta alla Francia e di quali dimensioni;

se il Ministro in indirizzo ritenga che questa rideterminazione dei confini limiti e danneggi l'attività ittica nel mare tra la Toscana, la Corsica e la Sardegna;

in che forma e con quali contenuti sia stato disciplinato dall'accordo suddetto lo sfruttamento di giacimenti nel sottosuolo marino;

se il Ministro in indirizzo intenda proporre al Parlamento di autorizzare la ratifica dell'accordo di Caen così come sottoscritto o se invece intenda proporre una modifica, viste le numerose proteste inerenti ai potenziali gravi danni per l'attività ittica e per la perdita di una porzione di mare dal grande valore naturalistico.

(4-05426)

(8 marzo 2016)

RISPOSTA. - Come anche precisato dal Ministro, in occasione della seduta di interrogazioni a risposta immediata in aula, alla Camera, il 24 febbraio 2016, l'accordo firmato a Caen il 21 marzo 2015, che non è in vigore né per l'Italia né per la Francia, non prevede in alcun modo la "cessione" di aree marittime di giurisdizione italiana. Tale interpretazione, va ribadito, è del tutto fuorviante e infondata.

Al contrario, nell'accordo di Caen, l'Italia è riuscita a mantenere immutata la linea di base per l'arcipelago toscano utilizzata per determinare l'estensione del mare territoriale, spostando verso la Corsica, a vantaggio dell'Italia, le linee di base da cui calcolare la mediana. Si tratta di un punto che negli anni di negoziato ha sempre incontrato la netta opposizione francese. Avere salvaguardato le linee di base in quell'area è un risultato negoziale che ha concretamente tutelato l'interesse nazionale, senza influire su alcuna altra parte del tracciato, inclusa quella al largo della Sardegna, area in cui l'accordo di Caen riproduce l'attuale convenzione delle Bocche di Bonifacio del 1986.

L'8 marzo scorso si è tenuto presso il Ministero un incontro con l'assessore all'Agricoltura della Regione Toscana, Marco Remaschi. L'incontro, svoltosi in un clima di dialogo e di proficua collaborazione, ha consentito un chiarimento sulla portata dell'accordo di Caen: in particolare, è stato evidenziato che esso non modifica la situazione preesistente, ma fornisce, invece, certezza all'estensione degli spazi marini di sovranità nazionale, inserendoli nel quadro di un accordo bilaterale con la Francia. Come ha poi dichiarato pubblicamente lo stesso assessore Remaschi, "non c'è perdita di superficie marina".

È opportuno chiarire, ancora una volta, un punto basilare: la convenzione ONU sul diritto del mare del 1982 ha rivoluzionato il regime degli oceani e dei mari chiusi o semichiusi (come il Mediterraneo), superando il principio dell'assoluta libertà dei mari. La stessa convenzione riconosce in effetti il diritto degli Stati costieri di imporre la propria legislazione fino a 200 miglia marine dalle coste e controllare le attività minerarie *off shore*, la pesca e la tutela ambientale nei confronti di tutti gli operatori, anche quelli di bandiera straniera. La Francia ha quindi proclamato la propria zona eco-

nomica esclusiva nel 2011 (in vigore dal 2012), mentre l'Italia ha istituito, sempre nel 2011, la propria zona di protezione ecologica. Con tali atti normativi interni, i due Paesi hanno fissato, in via provvisoria, i limiti esterni delle rispettive giurisdizioni, in attesa della stipula dell'accordo di delimitazione.

Lo *status* degli spazi marini tra Italia e Francia rende, quindi, indispensabile e urgente la definizione delle delimitazioni marittime, non essendo mai esistito, né esistendo a questo momento un accordo di delimitazione a livello bilaterale, non potendo assimilarsi ad un trattato internazionale il progetto di convenzione del 1892, relativa, peraltro, esclusivamente alla pesca nella baia di Mentone, mai firmata, ma recante una linea divisoria di fatto riconosciuta per prassi da entrambi i Paesi. In tal senso, si ribadisce che l'accordo di Caen recepisce i criteri internazionali vigenti in materia: in particolare, entro le 12 miglia marine, le delimitazioni derivano in modo automatico dall'applicazione dei criteri ONU, alla luce della conformazione della costa italo-francese nel mar Tirreno e Ligure. Per la prima volta, l'Accordo consentirebbe inoltre di proteggere i mari italiani, anche oltre le 12 miglia dalla costa, che costituiscono il limite delle acque territoriali, ampliando la zona di protezione ecologica italiana rispetto ai limiti attualmente individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 2011. Con l'accordo di Caen, la zona diverrebbe infatti pienamente operativa e sarebbe possibile avviare numerosi e urgenti progetti di tutela ambientale, sia bilaterali sia a livello europeo, soprattutto in un'area sensibile e di grande valore naturalistico come quella menzionata.

L'accordo disciplina, altresì, le modalità di sfruttamento di eventuali giacimenti di risorse del fondo marino o del suo sottosuolo, situati a cavallo della linea di delimitazione della piattaforma continentale, prevedendo pure la concertazione tra Italia e Francia sulle modalità di valorizzazione di tale giacimento nel modo più efficace possibile, garantendo i diritti sovrani di ciascuna parte. Sono stati tutelati, pertanto, gli interessi nazionali anche in tema di risorse dei fondali marini.

Si sottolinea infine che l'accordo di Caen è il frutto di un negoziato andato avanti dal 2006 al 2012, che ha coinvolto diversi governi e diverse amministrazioni tecniche, come sempre avviene in questi casi. In particolare, sono stati coinvolti, il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di protezione ambientale, il Ministero della difesa per gli aspetti di sicurezza, il Ministero dello sviluppo economico per la piattaforma continentale, il Ministero delle politiche agricole per le questioni legate alla pesca, e il Ministero dei beni culturali per gli aspetti di protezione dei beni culturali. Nel corso del negoziato i Dicasteri competenti per materia hanno avuto modo di rappresentare le proprie, autonome valutazioni ed esprimere il proprio assenso.

Da parte delle amministrazioni tecniche si stanno ora raccogliendo ulteriori valutazioni ed elementi tecnici, al fine di considerare eventuali

strumenti integrativi dell'accordo. Solo allora, il Governo potrà procedere ad avviare l'*iter* di ratifica parlamentare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

AMENDOLA

(29 marzo 2016)

ZIZZA. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

lo scenario dell'immensa discarica di Micorosa (Brindisi), i cui 44 ettari sono coperti da fanghi tossici interrati di fronte al mare, derivanti da clorurati organici (cloruro di vinile, benzene, arsenico), incute timori e preoccupazioni per il suo rilevante impatto ambientale;

quest'area è compresa nel Sito di interesse nazionale (SIN) per le bonifiche di Brindisi;

proprio per queste ragioni, nel dicembre 2007, si è proceduto alla stipula dell'«Accordo di programma per le bonifiche del SIN di Brindisi». Quest'accordo, siglato, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla Regione Puglia e dagli Enti locali, prevede la possibilità per le imprese operanti nell'area perimetrata di realizzare gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza dei suoli e della falda e di definire transattivamente gli importi da corrispondere alle pubbliche amministrazioni quale risarcimento per le bonifiche e del danno ambientale;

le due imprese operanti nel sito, Syndial SpA e Versialis SpA, che fanno parte del Gruppo Eni, si occupano di produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici e sono considerate le responsabili di questo disastro;

le aziende citate non sono solo responsabili del gravoso problema, ma su di loro incombe l'onere di mettere in atto interventi di disinquinamento, come previsto dall'art. 265-*bis* del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), il quale dispone che gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali siano a carico del soggetto responsabile della contaminazione;

il principio da applicare in materia di responsabilità ambientale è quello secondo cui "chi inquina paga", previsto in una direttiva dell'Unione

europea (2004/35/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 21 aprile 2004) e recepito nel nostro ordinamento dal Codice dell'ambiente;

considerato che il 25 marzo 2013 l'Amministrazione provinciale di Brindisi ha emesso un'ordinanza nei confronti delle società responsabili (anche nei confronti di Eni), intimando loro di effettuare la bonifica del sito di Micorosa. Tuttavia, Eni, Syndial e Versialis hanno impugnato il provvedimento di fronte al Tribunale amministrativo regionale di Lecce, il quale ha accolto i ricorsi per due ordini di ragioni. Per quanto riguarda ENI, il ricorso è ammesso dal momento che Eni non può essere responsabile solo perché è la società capogruppo; infatti ciò non può costituire valida base per affermare un suo coinvolgimento. Invece, i ricorsi delle altre due società sono stati accolti in quanto l'area rientra in un sito di interesse nazionale e, dunque, è competenza del Ministro dell'ambiente ordinare la bonifica e non già dell'Amministrazione provinciale. Quest'ultima ha competenza soltanto ad adottare misure di emergenza, mentre l'intervento ministeriale ha carattere definitivo,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni della mancata solerzia del Ministro in indirizzo nell'intervenire a fianco dell'Amministrazione provinciale, nel momento in cui sono state individuate le società responsabili;

se il Ministro intenda per quanto di competenza adottare tempestivamente un provvedimento a carico delle società riconosciute responsabili del danno all'ambiente per la bonifica e il ripristino della condizione ambientale preesistente.

(4-01734)

(20 febbraio 2014)

RISPOSTA. - Dapprima occorre premettere che l'area cosiddetta Micorosa, nel sito d'interesse nazionale (SIN) di Brindisi, attualmente di proprietà della società Micorosa srl, è stata utilizzata, dal 1962 al 1980, come luogo di recapito dei rifiuti di origine industriale da parte di società dell'ex gruppo Montedison, provenienti dagli impianti di produzione dell'acetilene (fanghi di idrossido di calcio), da quelli di produzione del PVC (composti organici clorurati e miscele di solventi aromatici policiclici) e da code residue dell'impianto di produzione dell'anidride ftalica (acidi maleico e ftalico).

Nel 1987 l'area è stata ceduta dal gruppo Montedison alla Micorosa srl, che, solo tra il 1994 e il 1995, si è attivata per il recupero dei fanghi

precedentemente scaricati, allo scopo di produrre calce idrata: dopo un anno, però, l'attività degli impianti è stata fermata.

Successivamente, con legge regionale n. 28 del 23 dicembre 2002 (BURP n. 164 del 2002) l'area Micorosa è stata inserita nella perimetrazione del parco regionale "Salina di Punta della Contessa". Dal momento che tale area è sotto curatela fallimentare, le attività di caratterizzazione ambientale previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 sono state svolte dal servizio Ecologia del Comune di Brindisi, che ha redatto il "Piano della caratterizzazione ambientale del sito area Micorosa", approvato con prescrizioni da questo Ministero nella Conferenza dei servizi decisoria del 1° agosto 2007.

La caratterizzazione ambientale ha evidenziato:

la presenza di rifiuti costituiti in prevalenza da idrossido di calcio proveniente dagli impianti di produzione dell'acetilene, da code clorurate provenienti dalla lavorazione del PVC e rifiuti provenienti dall'impianto cloro-soda;

i terreni sottostanti il corpo rifiuti risultano contaminati a causa della presenza di composti alifatici clorurati cancerogeni e non, idrocarburi aromatici, clorobenzeni (esaclorobenzene e pentaclorobenzene), idrocarburi leggeri e pesanti, metalli pesanti (As, Sn, Hg, Be, Se) e ammine aromatiche (anisidina);

la contaminazione delle acque di falda da metalli pesanti (Al, As, Fe, Ni, Mn) idrocarburi aromatici (benzene, etilbenzene, stirene) e composti alifatici clorurati cancerogeni e non (cloruro di vinile, cloroformio, 1,2-dicloroetano, 1,2 dicloroetilene, 1,1-dicloroetano, 1,1,2-tricloroetano).

Relativamente alla procedura amministrativa instaurata per i progetti di bonifica, si rappresenta che con l'accordo di programma stipulato il 18 dicembre 2007, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il commissario di Governo per l'emergenza ambientale, la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, il Comune di Brindisi e l'Autorità portuale di Brindisi si sono impegnati a definire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Brindisi.

Circa gli stanziamenti previsti e disposti in favore della tutela dei luoghi indicati, si segnala che la delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012, recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Programmazione regionale delle risorse residue del FSC a favore del settore ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio", ha assegnato 40.000.000 di euro a valore sulle risorse FSC 2007-2013, di competenza della Regione Puglia per la copertura dell'intervento "Attuazione interventi programmatici previsti nell'AdP Brindisi per la bonifica e messa in sicurezza di emergenza della falda nel SIN Brindisi".

In data 16 luglio 2013 è stato sottoscritto l'accordo di programma quadro "Ambiente" tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e la Regione Puglia, che ha confermato, all'articolo 3, comma 1, la destinazione dei 40.000.000 di euro al citato intervento, coerentemente con quanto previsto dalla menzionata delibera CIPE.

Quest'ultimo fa riferimento alla nota con la quale la Regione Puglia ha manifestato la volontà di avviare alcuni interventi prioritari di messa in sicurezza e bonifica della falda, con particolare riferimento all'area Micorosa, in considerazione dell'elevata compromissione delle matrici ambientali del sito, nonché alla successiva condivisione della proposta regionale da parte del Ministero dell'ambiente.

Successivamente è stato convenuto dal Ministero dell'ambiente, dalla Regione Puglia e dal Comune di Brindisi di affidare alla società Sogesid SpA la "Progettazione definitiva di messa in sicurezza e bonifica" dell'area.

In tale contesto sono stati presentati i seguenti documenti.

"Interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi. Progetto Definitivo - 1° Stralcio funzionale — Area Micorosa", trasmesso dalla società Sogesid.

"Progetto operativo di messa in sicurezza permanente di parte delle Aree esterne Syndial", trasmesso dalla società Syndial.

La Conferenza di servizi decisoria del 29 ottobre 2013 ha ritenuto approvabili con prescrizioni i suddetti elaborati e ha chiesto alla Regione Puglia di procedere alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) dell'intervento.

Il costo del progetto per la parte pubblica, approvato in via provvisoria per motivazioni d'urgenza con decreto ministeriale n. 178 del 1° luglio 2014 e con successivo decreto direttoriale del 14 novembre 2014, è pari a 36.571.498,31 euro.

Al fine di disciplinare le attività di progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area Micorosa, in data 4 dicembre 2013 è stata sottoscritta un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente, la Regione Puglia, il Comune di Brindisi e la Sogesid SpA per un importo complessivo di 2.559.944,52 euro.

La gestione amministrativa dell'intervento è in capo al Comune di Brindisi, individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda nel SIN di

Brindisi, nell'allegato 2 al citato accordo di programma quadro "Ambiente" del 16 luglio 2013.

Giova, inoltre, sottolineare che durante le attività di progettazione dell'intervento era stata valutata una soluzione alternativa, poi scartata, che prevedeva la bonifica e la rinaturalizzazione dell'intera area per restituirla alle condizioni precedenti lo sversamento, con la rimozione dell'intero corpo rifiuti.

Tali rifiuti, però, appartengono alla classe di pericolo H8 e, pertanto, smaltibili solamente in discarica adibita allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi.

L'intervento di messa in sicurezza approvato appare, dunque, quello maggiormente sostenibile, con impatti che complessivamente risultano limitati, reversibili e circoscritti alla durata della fase di realizzazione delle opere.

La messa in sicurezza permanente, al contrario del "tombamento", risulta realizzabile ed efficace in tempi decisamente inferiori (2 anni, mentre per l'intervento di bonifica si parla di almeno 10 anni), consentendo anche l'isolamento delle sostanze cancerogene già prima della fine dei lavori.

Il progetto si dovrà raccordare con l'intervento di Syndial, che si occuperà della parte di confinamento relativa alle aree private. La gestione e il coordinamento dei due interventi durante l'esecuzione degli stessi, come indicato dal Protocollo Syndial - Comune di Brindisi - Regione Puglia, sarà effettuato da una apposita "cabina di regia" che dovrà tenere conto anche delle osservazioni avanzate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La Regione Puglia, con nota prot. n. 10507 del 2 dicembre 2014, ha comunicato che alcune opere comprese nel progetto Syndial (come, ad esempio, la canalizzazione e la regolazione dei corsi d'acqua) sono soggette a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Con provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 21 del 27 febbraio 2015, la Provincia di Brindisi ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il "Progetto definitivo di spostamento del tratto terminale del sedime del canale Pandi", nell'ambito del più ampio "Progetto operativo di messa in sicurezza permanente di parte delle aree esterne Syndial".

In data 8 dicembre 2015 il Comune di Brindisi ha trasmesso copia del certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate dal progetto Syndial, mentre l'11 gennaio 2016 il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato il parere positivo sul progetto.

Con decreto direttoriale del 1° febbraio 2016, il Ministero dell'ambiente ha approvato il progetto (che prevede l'inizio dei lavori entro e non oltre 4 mesi dalla notifica del decreto), nonché la stipula di una fidejussione bancaria per la somma del 50 per cento dell'importo dell'intervento a garanzia della corretta esecuzione e del completamento dell'intervento, per un costo totale di 19.700.000 euro.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, fermo restando quanto già fatto a supporto e in collaborazione con gli enti territoriali competenti, ivi inclusa l'amministrazione provinciale, il Ministero continuerà a svolgere attività di monitoraggio e di sollecito, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(25 marzo 2016)

ZIZZA. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo e della salute. - Premesso che:

lo scarico delle acque reflue, che convogliano nel "canale Reale" dei Comuni di Carovigno, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni (Brindisi), autorizzato dalla Regione Puglia, sfocia nella riserva marina di Torre Guaceto;

in data 27 ottobre 2014 la Regione Puglia, insieme ad Acquedotto pugliese (AQP) SpA alla presenza dei rappresentanti del consorzio di Torre Guaceto, aveva concordato che, dopo la predisposizione di un progetto di trincee drenanti disperdenti, presentato da AQP al servizio risorse idriche e alle altre amministrazioni competenti, la Regione avrebbe dovuto convocare gli enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie; in seguito AQP avrebbe dovuto avviare, entro i 3 mesi successivi, con procedure di urgenza e oneri a proprio carico, la realizzazione delle suddette barriere;

da notizie in possesso dell'interrogante, ad oggi, il cronoprogramma presentato dalla Regione che prevedeva la realizzazione delle barriere drenanti entro la primavera 2015, non è stato rispettato in quanto mancherebbero, nonostante i numerosi solleciti, i pareri e le autorizzazioni della Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici e di Rete ferroviaria italiana;

a giudizio dell'interrogante, si rischierebbe di trovarsi di fronte all'avvio dei lavori in pieno periodo balneare, compromettendo di fatto la stagione turistica e rischiando di mettere a repentaglio la salute dei cittadini che usufruiscono delle spiagge del litoraneo,

si chiede di sapere:

quali iniziative, ognuno entro le proprie competenze, i Ministri in indirizzo vogliano adottare affinché il cronoprogramma sia portato a termine;

se risulti la volontà di intervenire, con procedure di massima urgenza, per ottenere le autorizzazioni mancanti e concludere l'*iter* prima dell'avvio della stagione estiva.

(4-05257)

(9 febbraio 2016)

RISPOSTA. - I comuni sono interessati dalla procedura d'infrazione Causa C 565/10 per la quale la Corte di Giustizia europea ha emesso sentenza di condanna in data 19 luglio 2012 e lettera di messa in mora in data 10 dicembre 2015.

La Regione Puglia lo scorso gennaio 2016 ha comunicato che, a seguito dell'attivazione dei collettori fognari di adduzione avvenuta nel settembre 2014, i reflui degli abitati di San Michele Salentino e di San Vito dei Normanni sono, allo stato, trattati presso il nuovo impianto consortile, a servizio del Comune di Carovigno che, sempre nel settembre 2014, è stato autorizzato, in via provvisoria, a scaricare nel Canale Reale e ciò nelle more della realizzazione della condotta sottomarina che consentirà lo scarico dei reflui trattati nel mare Adriatico, come disposto dal vigente PTA (piano tutela acque).

L'impianto consortile è strutturalmente conforme ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE e a prova di questo e, conseguentemente, della raggiunta conformità ai requisiti della direttiva, dello stesso agglomerato di San Vito dei Normanni, vi sono gli esiti dei 24 controlli eseguiti dall'Arpa Puglia, nel periodo dicembre 2014 - novembre 2015.

Gli interventi di collettamento, rifunionalizzazione e prolungamento della condotta sottomarina sono stati finanziati con la delibera CIPE n. 60 del 2012.

Si tratta di 3 interventi per i quali sono state assegnate risorse pari a circa 7 milioni di euro. Ad oggi 2 interventi risultano aggiudicati e uno concluso.

Proprio in considerazione dello stato di attuazione dei citati interventi non ha avuto più seguito il provvedimento di diffida (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015) emesso ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevedeva l'attivazione del potere sostitutivo.

Tuttavia, si rappresenta, che nelle more della realizzazione dello scarico finale del depuratore di Carovigno tramite condotta sottomarina, in data 22 gennaio 2016 così come dichiarato dall'Acquedotto Pugliese, sono stati avviati i lavori per la realizzazione del recapito finale temporaneo a meno di trincee disperdenti, che sarà complementare alla scarico attuale nel Canale Reale.

Il progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle trincee disperdenti, è stato approvato dal comune di Carovigno che ne ha verificato la conformità urbanistica e paesaggistica.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(22 marzo 2016)
